

Codice Attività: TR1355

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO (pos. 431-bis)

RILEVAZIONE AI FINI FISCALI DEI TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI (pos. 431)

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 143/E del 1° ottobre 2001

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 85/E del 1° ottobre 2001

Istruzioni UIC RV n. 2001/1 del 16 ottobre 2001

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2001

Premessa

Nell'ambito del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" (in G.U. n. 224 del 26 settembre 2001), il Governo ha emanato una speciale normativa, di carattere temporaneo, diretta a favorire l'emersione di attività, sia finanziarie che di altra natura, che risultino detenute all'estero in violazione della normativa fiscale.

L'azione governativa si inquadra – come si legge nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto – nel nuovo scenario politico-economico che si sta realizzando in Europa in connessione non solo con il processo di unificazione monetaria, ma anche con l'evoluzione recentemente registrata in materia di "scambi di informazioni" tra gli Stati.

Sotto questo profilo, un ruolo di primo piano va riconosciuto:

- a) agli accordi raggiunti nel corso del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira (19 e 20 giugno 2000), con i quali è stato avviato un processo destinato ad accrescere la trasparenza fiscale in Europa, attraverso l'approvazione del c.d. pacchetto fiscale, rappresentato sia dalla nota proposta di direttiva sulla tassazione del risparmio, sia dalla proposta di direttiva "interessi e royalties", nonché dal c.d. codice di condotta sulla tassazione delle imprese¹. Come ribadito dalla relazione al provvedimento "a decorrere dal 2004, dallo specifico punto di vista del trattamento delle attività finanziarie, non solo l'area euro attuale, ma l'intero continente europeo, nella sua estensione geografica complessiva, è destinata a diventare una "casa di vetro";

¹ Per un approfondimento delle tematiche legate al c.d. pacchetto fiscale, si rinvia alla circolare di Serie tributaria n. 14 dell'11 aprile 2001.

b) agli indirizzi assunti dagli organi comunitari ed in sede OCSE, che tendono a rendere più trasparenti i rapporti, non solo “Europa su Europa”, ma anche con i Paesi terzi, inasprendo la legislazione antiriciclaggio, anticriminalità, antiterrorismo.

In tale contesto, secondo la relazione, una volta perfezionato il passaggio all’euro, le norme dirette a contrastare i fenomeni di evasione sono destinate ad avere un crescente successo, posto che *“la platea dei soggetti che hanno capitali “fuori” non sarà costituita, come finora, da una vasta massa in cui è facile nascondersi, ma da eccezioni isolate e perciò sempre più facilmente identificabili per effetto del progressivo isolamento e della progressiva trasparenza di tutti i capitali detenuti illegalmente all’estero.”*

In linea con tali valutazioni, le disposizioni contenute nel capo III del D.L. n. 350 del 2001 (artt. 11-21) prevedono la possibilità di regolarizzare la posizione fiscale e previdenziale delle persone fisiche e soggetti ad essi fiscalmente equiparati – in pratica, gli stessi soggetti interessati agli obblighi di dichiarazione sanciti dalla disciplina sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” – a condizione che le attività estere non siano riconducibili per altri profili a condotte criminose, nel qual caso rimangono fermi tutti i presidi e gli apparati sanzionatori vigenti, tra i quali quelli finalizzati alla lotta al riciclaggio.

In sintesi, il provvedimento consente di estinguere tutta una serie di violazioni di carattere tributario e previdenziale mediante il pagamento – per contanti ovvero in forma indiretta mediante sottoscrizione di speciali titoli di Stato – di una *“somma” pari al 2,5% del valore delle attività oggetto di emersione*, sulla base di una apposita *dichiarazione c.d. “riservata”* da presentare ad una banca od altro intermediario individuato dalla normativa, con garanzia di riservatezza. La normativa si caratterizza infatti per un elevato livello di segretezza, escludendosi in particolare che, ai fini degli accertamenti tributari, l’Amministrazione finanziaria possa avere notizie e dati relativi alle attività emerse, salvo il caso in cui sia lo stesso contribuente, in quanto direttamente interessato, a segnalare tali informazioni all’Amministrazione stessa.

La possibilità di accedere alla regolarizzazione non ha carattere permanente, essendo prevista per la sua attivazione una finestra temporale di quattro mesi, per il periodo che va *dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2002*, in coincidenza con il termine del periodo transitorio previsto per il passaggio all’euro (*changeover*).

Le modalità di emersione si articolano in modo diverso a seconda che la “dichiarazione riservata” abbia per oggetto attività di natura finanziaria che il contribuente abbia deciso di rimpatriare, ovvero attività – di natura anche non finanziaria – che siano destinate a permanere all’estero. In parte diversi sono anche gli effetti della regolarizzazione nell’uno e nell’altro caso.

È evidente il ruolo di primario rilievo rivestito dalle banche e dagli altri intermediari ai fini del funzionamento della procedura di emersione. In considerazione di ciò, l’ABI è stata coinvolta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze nella fase di perfezionamento dello schema di decreto, in modo da poter formulare le proprie osservazioni.

Sulla materia, sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti:

- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001, in G.U. n. 231 del 4 ottobre 2001, con il quale è stato approvato il modello di “dichiarazione riservata”;
- circolare dell'Agenzia delle entrate n. 85/E del 1° ottobre 2001, recante le necessarie istruzioni applicative;
- risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 143/E del 1° ottobre 2001, per l'individuazione del codice tributo (1801) che le banche e gli altri intermediari debbono utilizzare per il versamento della “somma” dovuta dai soggetti che accedano alla regolarizzazione;
- circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi, RV n. 2001/1 del 16 ottobre 2001, recante le istruzioni UIC ai fini della rilevazione statistica delle attività rimpatriate o regolarizzate;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2001, relativamente alle caratteristiche dei titoli da emettere ed assegnare ai sensi dell'art. 18 del decreto.

Si segnala inoltre che in data 26 ottobre 2001 la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 350 del 2001, con alcune rilevanti modificazioni.

Considerata l'urgenza dei termini, si procede di seguito ad illustrare gli aspetti che maggiormente possono presentare interesse per le banche e gli altri intermediari, sui quali ricade la maggior parte degli adempimenti stabiliti dal decreto. Nel corso della trattazione si forniranno anche indicazioni sulle modifiche introdotte dalla Camera, la cui efficacia normativa è subordinata però alla definitiva approvazione dal parte del Parlamento. Ne deriva che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, *le uniche disposizioni da osservare nell'applicazione della nuova disciplina di emersione delle attività detenute all'estero sono quelle del D.L. n. 350 del 2001*.

1. Soggetti interessati

Secondo la definizione fornita dall'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto, i soggetti *interessati* alla procedura di emersione sono:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Restano pertanto esclusi i soggetti societari diversi dalle società semplici, sia che si tratti di società di persone ovvero di capitali.

In pratica, come precisato anche dalla circolare n. 85/E citata, si tratta degli stessi soggetti interessati dalla normativa del c.d. *monitoraggio fiscale* di cui al D.L. 28 giugno

1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227², i quali abbiano esportato o detenuto all'estero capitali ed attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti da tale normativa, nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Tenuto conto che la normativa del predetto "monitoraggio" riguarda anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa (ditte individuali), si ritiene che la procedura di regolarizzazione possa essere attivata anche da esse.

In ogni caso, va sottolineato che i soggetti menzionati possono risultare interessati alla procedura di emersione solo quando gli stessi siano fiscalmente residenti in Italia. La nozione dei soggetti residenti in Italia agli effetti fiscali è delineata dall'art. 2, comma 1, del T.U.I.R., secondo cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. La disposizione è stata in tempi relativamente recenti integrata dall'aggiunta di un comma 1-*bis* (introdotto dall'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che ha ampliato tale nozione in modo da ricomprendervi anche determinate ipotesi di trasferimento della residenza in Stati considerati a questi fini quali paradisi fiscali. È infatti previsto che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, per la cui individuazione è stato emanato un apposito decreto del Ministro delle finanze (D.M. 4 maggio 1999, pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 1999)³.

Circa il "momento" nel quale gli interessati all'emersione devono qualificarsi come residenti, in mancanza di diverse indicazioni, si deve ritenere che la condizione della residenza vada verificata per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 350 del 2001, il che per le persone fisiche coincide con il periodo d'imposta 2001.

Tale impostazione appare pertanto precludere l'accesso alla speciale disciplina di emersione ai soggetti che siano stati residenti in Italia nei periodi d'imposta 2000 e precedenti, per i quali siano ancora aperti i termini di accertamento. Non è infatti da escludere che tra i potenziali interessati alla normativa vi siano anche investitori al momento non residenti in Italia, i quali potrebbero essere non soltanto intenzionati a regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano ma altresì ad effettuare un vero e

² Si ricordano le circolari ABI di Serie tributaria, dedicate a tale materia: nn. 29, 36 e 54 del 1990, n. 66 del 1991, n. 24 e 44 del 1994. Per quanto riguarda le istruzioni emanate sull'argomento da parte dell'Amministrazione finanziaria, occorre ricordare, oltre alla circolare n. 93/E del 17 giugno 1994, le indicazioni fornite anno per anno attraverso le istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e degli altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW, dedicato alla esposizione dei dati relativi agli investimenti all'estero ed ai trasferimenti da, per e sull'estero.

³ Per un approfondimento della tematica si fa rinvio alla circolare del Ministero delle finanze n. 140 del 24 giugno 1999).

proprio “rimpatrio” delle attività finanziarie detenute fuori dall’Italia, in vista di un eventuale riacquisto della residenza fiscale nel nostro Paese. È pertanto opportuno un intervento chiarificatore a tale proposito.

Secondo quanto emerge dalla circolare n. 85/E dell’Agenzia delle entrate, l’emersione stessa è ammessa non solamente nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche quando le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Tale precisazione, che vale sia per le ipotesi di rimpatrio che per quelle di regolarizzazione di attività mantenute all’estero, si giustifica sulla base della finalità stessa del provvedimento, e cioè quella di consentire l’emersione di attività comunque riferibili al contribuente, detenute al di fuori del territorio dello Stato.

2. Intermediari interessati

Anche la nozione di intermediari trova esplicitazione nel citato art. 11 del D.L. n. 350 del 2001, il cui comma 1, lett. *b*), precisa che per tali si devono intendere:

- le banche italiane;
- le società d’intermediazione mobiliare previste dall’art. 1, comma 1, lett. *e*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione del risparmio previste dall’art. 1, comma 1, lett. *o*), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto testo unico;
- le Poste italiane S.p.a.;
- le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Presso i predetti intermediari i soggetti interessati possono pertanto presentare la prevista “dichiarazione riservata”. Va sottolineato che la normativa non vincola in alcun modo la presentazione della “dichiarazione riservata” alla sussistenza di un preesistente rapporto di clientela tra il soggetto interessato e l’intermediario prescelto ai fini di che trattasi, nel senso cioè che l’interessato potrà liberamente decidere se avvalersi della banca o altro intermediario di cui già si avvale per la propria operatività ordinaria, ovvero rivolgersi ad un intermediario con il quale non ha intrattenuto in precedenza rapporti.

Nel novero degli intermediari sono state inserite, come detto, le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti, in linea con il principio di equiparazione da tempo affermato a tale proposito dal legislatore fiscale, specie con riferimento alle responsabilità assunte dalle banche nel comparto della tassazione dei redditi delle attività finanziarie (cfr. art. 26, comma 2, lett. *a*), del D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600). Per converso, si deve ritenere che per lo stesso principio di equiparazione non possano essere incluse tra gli intermediari abilitati alla ricezione della “dichiarazione riservata” ai sensi della normativa in commento le stabili organizzazioni all'estero di banche italiane, nel senso cioè che il cliente di una filiale all'estero dovrà rivolgersi, per la procedura di emersione, alla casa madre italiana (ovvero ad altro intermediario nell'ambito di quelli individuati dalla normativa).

La circolare n. 85/E precisa poi che per le operazioni di investimento in titoli di Stato, disciplinate dall'art. 12, comma 2, del provvedimento, gli intermediari che non aderiscono al sistema di deposito accentrato dei titoli di Stato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. – come ad esempio accade per le società fiduciarie – si avvalgono dei soggetti che vi partecipano.

3. Operazioni di rimpatrio

La prima modalità di emersione prevista dal decreto è, come accennato, quella del *rimpatrio*, vale a dire l'ipotesi in cui il contribuente voglia far rientrare in Italia la ricchezza finanziaria detenuta all'estero.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 12 del D.L. n. 350, il cui comma 1 fa appunto riferimento alle operazioni di rimpatrio, effettuate tramite intermediari, aventi ad oggetto denaro o altre attività finanziarie che *alla data del 27 settembre 2001* risultino detenute fuori del territorio dello Stato, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, senza l'osservanza delle disposizioni di cui alla ricordata disciplina del monitoraggio fiscale. Si segnala che in sede di conversione la Camera ha modificato tale riferimento temporale, stabilendo che il denaro o le altre attività finanziarie devono risultare detenute fuori del territorio dello Stato “*almeno al 1° agosto 2001*”.

Circa la nozione di rimpatrio, si osserva che in linea generale essa presuppone un trasferimento dall'estero verso l'Italia di disponibilità finanziarie (ad es.: bonifico bancario), per effetto del quale il denaro e le attività prima detenute all'estero possano poi definirsi denaro ed attività detenute in Italia, e come tali depositate in Italia presso uno degli intermediari considerati dal decreto. Va da sé che, una volta costituito il conto di deposito presso l'intermediario italiano ed una volta iscritte in tale conto le attività rimpatriate, non assumerà rilevanza a questi fini la circostanza che la banca o intermediario italiano provveda poi a sub-depositare le dette attività presso un intermediario estero, trattandosi di vicende attinenti alla normale prassi dell'operatività in titoli.

Il concetto di attività finanziarie è meglio esplicitato dalla circolare n. 85/E, secondo la quale in tale nozione rientrano: le azioni, quotate e non quotate, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

La circolare precisa altresì che a tal fine rilevano anche il denaro e le attività finanziarie detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia. Anche in questo caso, denaro ed attività finanziarie dovranno essere immesse in deposito presso la casa madre o altro intermediario italiano, ferma rimanendo – come detto – la possibilità per questi ultimi di costituire in sub-deposito denaro ed attività finanziarie presso altro intermediario, anche estero, ivi compresa la stessa filiale estera di banca o altro intermediario italiano presso la quale erano inizialmente depositati.

Circa il periodo di effettuazione delle operazioni di rimpatrio si osserva che la formulazione letterale dell'art. 12 – secondo cui “*Nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati ... che rimpatriano ... denaro ed altre attività finanziarie ...*” – presuppone che il materiale trasferimento delle disponibilità debba comunque avvenire nell'arco temporale evidenziato. Non pare pertanto sufficiente che entro gli stessi termini venga presentata la sola “dichiarazione riservata” di cui al successivo art. 13 e sia eseguito il prescritto versamento della “somma” pari al 2,5% dell'importo dichiarato.

In altri termini, sembra preclusa la possibilità di operazioni di rimpatrio di denaro ed altre attività finanziarie il cui trasferimento avvenga in data antecedente al 1° novembre 2001 ovvero successiva al 28 febbraio 2002. Sul piano operativo, si ritiene che il trasferimento possa considerarsi avvenuto alla data in cui le attività oggetto dello stesso sono rese disponibili presso la banca o intermediario (data valuta) che le accoglie, indipendentemente quindi dalla circostanza che l'ordine di trasferimento possa essere stato impartito dal cliente all'intermediario estero in data antecedente.

Va sottolineato che la nozione di rimpatrio “attraverso gli intermediari” comprende anche le ipotesi in cui il rimpatrio stesso non si realizzi mediante un trasferimento dall'estero che preveda l'intervento degli stessi intermediari, bensì più semplicemente mediante trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie.

La circolare n. 85/E chiarisce infatti che l'operazione di rimpatrio può essere svolta anche attraverso il *trasporto al seguito* del contante e delle altre attività finanziarie, sempreché siano rispettati gli specifici obblighi di dichiarazione posti a carico degli interessati dall'art. 3 del citato D.L. n. 167 del 1990 (c.d. monitoraggio fiscale).

3.a. Operazioni di rimpatrio – Adempimenti degli interessati

3.a.1. INFORMATIVA ALL'INTERMEDIARIO – Ancorché dall'esame del provvedimento nel suo complesso si desuma che gli adempimenti richiesti sono fondamentalmente rappresentati dalla presentazione della c.d. “dichiarazione riservata” e dal versamento della “somma” del 2,5% (ovvero sottoscrizione dei titoli), occorre sottolineare che, soprattutto nel caso di rimpatrio, detti adempimenti presuppongono che l'interessato prenda tempestivo contatto con l'intermediario di cui intende avvalersi per la procedura di emersione, in modo da informarlo preventivamente circa il proprio intendimento.

Solo sulla base di una adeguata informativa all'intermediario, infatti, quest'ultimo potrà essere posto in grado di preconstituire l'apertura degli appositi conti destinati ad

accogliere le somme e le altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio (sempre che il cliente abbia interesse a tali conti separati). Difatti, come si vedrà meglio di seguito, il grado di riservatezza assicurato dalla legge a tali conti comporta la necessità di creare una gestione *ad hoc* degli stessi, separata rispetto a quella prevista per i conti ordinari.

3.a.2. PRESENTAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE RISERVATA” – Una volta predisposti gli speciali conti nei quali immettere le attività finanziarie rimpatriate, il passo successivo è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione c.d. “riservata”, prevista dal comma 1 dell’art. 13 del decreto e dal connesso versamento della somma del 2,5% (o sottoscrizione di titoli).

La dichiarazione, da rendere utilizzando l’apposito modello – approvato con il citato provvedimento del 1° ottobre 2001 dell’Agenzia delle entrate e disponibile agli indirizzi Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it – va redatta seguendo le relative istruzioni, alle quali si rimanda.

Nella medesima dichiarazione possono essere indicate sia le attività oggetto di rimpatrio che quelle oggetto di regolarizzazione. Resta inteso che in caso di rimpatrio la dichiarazione va presentata all’intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie. Ne consegue che l’interessato, laddove ritenga opportuno depositare le somme rimpatriate presso diversi intermediari, dovrà presentare più dichiarazioni, come del resto confermato dalla circolare n. 85/E.

La circolare chiarisce del pari che l’interessato potrà presentare più dichiarazioni anche presso lo stesso intermediario nel caso in cui intenda integrare quella già prodotta per far emergere attività che non fossero state ivi comprese. Non appare invece ammissibile una revoca, totale o parziale, della “dichiarazione riservata”.

La “dichiarazione riservata” si compone di quattro esemplari: il primo per l’intermediario, il secondo da restituire al dichiarante e gli ultimi due per le eventuali esigenze dell’intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse (cfr. sul punto le istruzioni al modello di “dichiarazione riservata”).

Per quanto riguarda i criteri da seguire ai fini dell’indicazione dell’ammontare delle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, va sottolineato che – come emerge sia dalla circolare n. 85/E che dalle istruzioni per la compilazione del modello – la normativa non prevede l’adozione di specifiche regole di valorizzazione, fermo rimanendo che gli effetti favorevoli conseguenti alla emersione previsti dall’art. 14 non potranno che riferirsi agli ammontari indicati nella dichiarazione.

La discrezionalità stessa del contribuente potrà pertanto suggerire – beninteso per le disponibilità diverse dal rimpatrio di denaro – l’adozione di importi corrispondenti al valore corrente delle attività, ovvero al costo di acquisizione delle stesse, ovvero ancora a valori inferiori o superiori al costo. Proprio l’affermazione di tale principio di discrezionalità fa sì che l’intermediario al quale viene presentata la “dichiarazione riservata” debba ritenersi del tutto estraneo a tale processo valutativo. Ad esso non

fanno capo responsabilità di sorta circa le conseguenze derivanti dall'utilizzo di uno o di un altro criterio.

In linea di principio, le modalità di valorizzazione adottate dal contribuente non appaiono destinate a riflettersi sulla fiscalità dei redditi di capitale e diversi derivanti dalle attività rimpatriate, la cui disciplina si muove su di un piano autonomo rispetto a quella qui in esame. Si segnala tuttavia che, tra le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione del decreto, è prevista l'introduzione, nell'art 14 del decreto, di un comma appositamente dedicato a regolamentare i rapporti tra la disciplina dell'emersione e quella della tassazione delle rendite finanziarie, prevedendo la possibilità per il contribuente interessato di assumere il valore attribuito alle attività finanziarie rimpatriate sulla base della "dichiarazione riservata", in luogo del relativo costo storico. Su tali aspetti si rinvia alle osservazioni svolte nei successivi paragrafi.

La "dichiarazione riservata" si caratterizza poi per il suo contenuto sintetico, ricalcando essa sostanzialmente i dati e le notizie che l'interessato avrebbe dovuto indicare nel Mod. RW della dichiarazione dei redditi: è prevista l'indicazione delle diverse attività con esclusivo riferimento alla tipologia delle stesse (distinguendo tra denaro, azioni, partecipazioni non azionarie ed altri valori mobiliari), senza la descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse (quali ad esempio: codice titolo, soggetto emittente).

La "dichiarazione riservata" può essere presentata sia in lire che in euro, seguendo le regole di arrotondamento di cui alla nota 8 del Modello, e tenendo presente il principio – fissato dal comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 350 del 2001 – secondo cui per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del T.U.I.R. per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.

Si sottolinea che, in risposta ad una richiesta di chiarimento presentata dall'Associazione, la circolare n. 85/E ha confermato la non assoggettabilità all'imposta di bollo della "dichiarazione riservata", con ciò evitando l'insorgere di perplessità circa l'applicabilità del regime di esenzione di cui all'art. 5 della Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Deve ritenersi che la presentazione della "dichiarazione riservata" si perfezioni con il rilascio di una copia della stessa all'interessato (cfr. art. 13, comma 3, del D.L. n. 350 del 2001). Considerati i contenuti della dichiarazione stessa e gli effetti che ne conseguono per gli interessati, la copia non potrà essere rilasciata se non previa effettuazione del trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all'estero, nonché una volta assicurati i mezzi necessari per il pagamento della somma del 2,5% ovvero per la sottoscrizione dei titoli "a tasso ridotto". Questo profilo è meglio illustrato nel paragrafo dedicato all'esame dei criteri di coordinamento dei vari adempimenti (par. 3.b.4.).

In tema di presentazione della “dichiarazione riservata” si segnala che, in sede di conversione del decreto, la Camera ha integrato la disposizione prevedendo l’obbligo, a carico degli interessati, di attestare nella “dichiarazione riservata”, *“che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001”*.

Tale previsione appare suscettibile di dare luogo a talune problematiche di ordine operativo. In particolare, occorrono chiarimenti circa:

- *Le modalità di presentazione della attestazione* – Non essendo essa prevista dal modello di “dichiarazione riservata” approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001, è da ritenere sufficiente che l’attestazione venga resa in forma libera, con data corrispondente a quella di presentazione della “dichiarazione riservata”, ed annoverata tra gli allegati alla “dichiarazione riservata” stessa. Meglio ancora sarebbe se si provvedesse a integrare opportunamente il modello di “dichiarazione riservata”. Una richiesta in questo senso è stata indirizzata all’Agenzia delle entrate;
- *La validità delle “dichiarazioni riservate” presentate prima dell’entrata in vigore della modifica* – Considerati i tempi per la definitiva approvazione del disegno di legge di conversione, è necessario avere conferma che possono ritenersi validamente presentate – ed efficaci agli effetti di cui all’art. 14 del provvedimento – le “dichiarazioni riservate” di rimpatrio presentate prima dell’entrata in vigore della modifica e prive della predetta attestazione.

Sempre con riferimento al detto nuovo adempimento che dovrebbe essere introdotto in sede di conversione del D.L. n. 350, va aggiunto che lo stesso emendamento che ne prevede l’istituzione reca altresì una disposizione sanzionatoria di carattere penale, secondo cui *“l’interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall’articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.”*

3.a.3. RIMPATRIO CON TRASFERIMENTO MEDIANTE INTERMEDIARI – Prima della presentazione della “dichiarazione riservata”, l’interessato dovrà dare disposizioni affinché le somme ed altre attività oggetto dell’emersione possano essere trasferite dall’estero.

Ed invero, ancorché tale sequenza temporale non risulti esplicitata dal testo del provvedimento, la circostanza stessa che l’apposizione della data si pone quale atto conclusivo della procedura di presentazione della dichiarazione – tanto più che dalla stessa data decorrono i termini per il versamento della “somma” dovuta – fa sì che sul piano operativo non appaiano ipotizzabili situazioni nelle quali l’intermediario consegni all’interessato la copia datata e controfirmata della “dichiarazione riservata” prima di aver potuto verificare l’effettività del trasferimento dall’estero delle somme e delle altre attività oggetto della stessa.

Deve inoltre ritenersi fermo quanto osservato sopra circa la necessità che siano rispettati il termine iniziale e quello finale stabiliti dal decreto ai fini dell'attivazione della procedura, nel senso cioè che sia il trasferimento delle attività sia la presentazione della "dichiarazione riservata" ed il versamento della somma del 2,5% da parte dei soggetti interessati dovranno avvenire nell'arco temporale 1° novembre 2001-28 febbraio 2002.

La immissione delle attività finanziarie nei conti *ad hoc* non preclude – si sottolinea – il successivo investimento delle stesse a discrezione dell'interessato. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto prevede infatti che *"le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualsiasi finalità"*. Peraltro, una volta fuoriuscite dai conti stessi (es. prelievo, trasferimento), le attività rimpatriate non saranno più tutelate dalla riservatezza garantita dal provvedimento ai detti conti ai fini fiscali. Nel caso della cessione delle attività finanziarie, la circolare n. 85/E prevede particolari condizioni perché possa essere estesa anche ai proventi della cessione il regime di riservatezza già riconosciuto alle attività rimpatriate. Su tale aspetto si rinvia ai successivi paragrafi (cfr. in particolare, paragrafo 3.b.1).

3.a.4. RIMPATRIO CON TRASFERIMENTO AL SEGUITO – Come già rilevato, la circolare n. 85/E comprende espressamente tra le ipotesi di rimpatrio anche i trasferimenti al seguito di contante o altre attività finanziarie. Resta fermo che tale possibilità è consentita soltanto per il denaro ed altre attività finanziarie detenute all'estero alla data indicata dal provvedimento, vale a dire, secondo quanto previsto dal decreto, alla data del 27 settembre 2001. Va peraltro segnalato che la detta data appare destinata ad essere anticipata sulla base di quanto previsto dalla modifica che è stata approvata dalla Camera, nel senso cioè che si dovrebbe trattare di attività detenute "almeno al 1° agosto 2001".

Anche in questo caso le somme ed attività rimpatriate debbono essere depositate presso l'intermediario al quale viene presentata la "dichiarazione riservata", in conformità con il disposto di cui all'art. 13 del decreto, secondo cui la presentazione della "dichiarazione riservata" è accompagnata dal conferimento dell'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero. Non appare pertanto ipotizzabile che l'interessato si limiti a produrre la "dichiarazione riservata" mantenendo le attività stesse presso il proprio domicilio ovvero anche presso un intermediario diverso da quello al quale è stata presentata la dichiarazione stessa. Resta altresì fermo che, in linea con il principio posto dallo stesso art. 13, secondo cui *"le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualsiasi finalità"*, una volta immesse in deposito le attività di che trattasi potranno formare oggetto di prelievo o trasferimento a discrezione dello stesso interessato (con perdita, come detto, del regime di riservatezza).

La possibilità di far emergere somme ed attività trasportate al seguito comporta tuttavia un ulteriore onere a carico del soggetto interessato, non essendo quest'ultimo esonerato dal rispetto della ordinaria disciplina prevista per tali ipotesi dalla normativa c.d. sul monitoraggio fiscale, agli artt. 3 e ss. del D.L. n. 167 del 1990.

Secondo quanto ricordato anche dalla circolare n. 85/E, la disciplina ordinariamente applicabile nel caso di trasporto al seguito stabilisce che l'interessato è tenuto a dichiarare l'operazione all'Ufficio Italiano dei Cambi:

- a. all'atto del passaggio in dogana, nel caso di transiti extracomunitari;
- b. nelle quarantotto ore successive all'entrata, nel caso di transiti da un Paese dell'Unione Europea, provvedendo al deposito della dichiarazione presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza.

I soggetti che hanno ricevuto le predette dichiarazioni, a loro volta, sono tenuti a trasmetterne copia – ai sensi dell'art. 3-bis dello stesso D.L. n. 167 del 1990 – entro la fine del mese successivo all'UIC, che provvede ad inviarle all'Amministrazione finanziaria⁴.

Ne consegue che, nell'ipotesi di rimpatrio di denaro ed altre attività trasportate al seguito l'interessato deve presentare all'intermediario la "dichiarazione riservata" di rimpatrio unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità. Al riguardo appare opportuno precisare che, nel caso di transiti infra-UE⁵, il termine delle quarantotto ore entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di transito non si estende anche alla "dichiarazione riservata", nel senso cioè che, una volta presentata la prima dichiarazione, entro il previsto termine di quarantotto ore, ad uno dei soggetti sopra elencati, il contribuente non necessariamente deve contestualmente provvedere alla produzione della "dichiarazione riservata" di rimpatrio, che ben potrà essere presentata in un momento successivo ad uno degli intermediari previsti dall'art. 11 del D.L. n. 350, purché entro la scadenza del 28 febbraio 2002.

Come precisato dalla circolare n. 85/E, *"l'applicazione della normativa vigente sul monitoraggio è finalizzata ad evitare che i contribuenti utilizzino impropriamente la facoltà concessa dal provvedimento in esame, facendo emergere attività detenute in Italia, piuttosto che all'estero, che siano state oggetto di violazioni della normativa fiscale. L'Amministrazione finanziaria può infatti avvalersi delle informazioni acquisite attraverso le segnalazioni nominative dell'UIC per lo svolgimento degli accertamenti sui soggetti che hanno effettuato le operazioni di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie"*.

3.a.5. PAGAMENTO DELLA "SOMMA" – Gli importi indicati nella "dichiarazione riservata" – secondo i criteri di cui si è dianzi detto – rappresentano la base di commisurazione della somma del 2,5% che l'interessato è tenuto a pagare per ottenere gli

⁴ Per un più articolato esame della normativa si fa rinvio alla circolare ABI di Serie Tecnica n. 92 del 1997, con la quale sono state illustrate le modifiche apportate in materia dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125 *"Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della Direttiva 91/308/CEE"*.

⁵ Da effettuarsi, in conformità al dettato dell'art. 12 del D.L. n. 350, nell'intervallo temporale che va dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2002.

effetti previsti dal provvedimento. È specificato che tale somma non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

L'importo dovuto va calcolato a cura dell'interessato e come tale indicato nella "dichiarazione riservata" dallo stesso compilata.

Il materiale pagamento all'erario è invece effettuato dall'intermediario, che provvederà al versamento mese per mese delle "somme" complessivamente dovute dai contribuenti.

Si ribadisce a questo proposito che il rilascio da parte degli intermediari all'interessato della copia controfirmata della "dichiarazione riservata" non potrà avvenire se non dopo la materiale acquisizione dell'importo da versare ovvero una volta raccolte le garanzie necessarie per evitare una possibile elusione dell'obbligo di effettuazione del pagamento stesso (in contanti o mediante sottoscrizione di titoli). Ed invero, solo con il pagamento di quanto dovuto l'interessato acquisisce il diritto a beneficiare degli effetti della procedura di emersione, e non è quindi ipotizzabile che l'intermediario possa rilasciare copia controfirmata della "dichiarazione riservata" a fronte di una situazione di incertezza circa l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

Pagamento in contanti – In via generale, l'art. 13, comma 2, prevede che per il pagamento della "somma" del 2,5% gli intermediari possono trattenerne l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni da parte dello stesso.

Pagamento mediante sottoscrizione di titoli – In alternativa, il comma 2 dell'art. 12 del decreto prevede che, sempre nel periodo che va dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2002, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12% dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, degli speciali titoli di Stato, la cui emissione è disciplinata dal successivo art. 18, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

L'interessato è libero di optare per il pagamento della somma integralmente in contanti ovvero mediante sottoscrizione di titoli, ovvero ancora in parte in contanti ed in parte mediante sottoscrizione di titoli.

I titoli così sottoscritti non sono soggetti a vincoli di circolazione. La circolare dell'Agenzia delle entrate precisa che essi possono essere trasferiti liberamente presso un altro intermediario, eventualmente anche non residente, o se del caso ceduti.

3.a.6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – La conservazione da parte dell'interessato della copia della "dichiarazione riservata" ad esso rilasciata dall'intermediario rappresenta un elemento fondamentale affinché l'interessato stesso possa usufruire degli effetti conseguenti alla emersione. Tenuto conto del regime di anonimato che caratterizza la detta dichiarazione, i cui dati non formano oggetto di alcuna comunicazione all'Amministrazione finanziaria se non per "masse", senza comunicazioni nominative, solo a seguito della sua materiale esibizione l'interessato potrà opporre l'avvenuto pagamento della somma del 2,5% (ovvero l'avvenuta

sottoscrizione degli speciali titoli di Stato) in caso di accertamento o di altre forme di contestazione. Gli effetti che si producono sotto questo profilo sono sviluppati al paragrafo 5 (Effetti dell'operazione di emersione).

Ancorché non specificato dalle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria, appare poi opportuno che, nelle ipotesi di rimpatrio di somme od attività finanziarie trasportate al seguito, l'interessato conservi unitamente alla copia della "dichiarazione riservata" anche una copia (o fotocopia) della dichiarazione di transito doganale con trasporto al seguito di cui al citato art. 3 del D.L. n. 167 del 1990.

3.a.7. MONITORAGGIO FISCALE – Nella descrizione degli adempimenti dovuti dagli interessati a seguito della presentazione della "dichiarazione riservata", merita di essere sottolineato che gli stessi vengono esonerati, sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 14 del decreto, dall'obbligo di indicazione degli importi rimpatriati nella dichiarazione dei redditi, quadro RW, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della "dichiarazione riservata", nonché per quello precedente, qualora la "dichiarazione riservata" stessa sia presentata nel primo bimestre 2002. Riprendendo l'esempio in proposito sviluppato dalla circolare n. 85/E dell'Agenzia delle entrate, il contribuente che presenta la "dichiarazione riservata" il 30 novembre 2001 non deve compilare, con riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate, il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, da presentare nel 2002. Se la "dichiarazione riservata" è presentata il 30 gennaio 2002, il contribuente non deve compilare né il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 né quello della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, da presentare nel 2003.

Restano per contro fermi, come già rilevato, gli obblighi di dichiarazione all'UIC delle operazioni di rimpatrio effettuate mediante trasporto al seguito.

3.a.8. COMUNICAZIONE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE – Trattandosi di una facoltà accordata solamente agli interessati che procedano ad operazioni di rimpatrio, e che può essere attivata solamente contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", nell'elencazione degli adempimenti qui in esame appare opportuno fare cenno anche a quelli relativi alla comunicazione dei redditi derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate.

L'art. 14, comma 8, del decreto riconosce infatti la possibilità di evitare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai redditi di natura finanziaria percepiti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento (e cioè dopo il 27 settembre 2001) e prima della data di presentazione della "dichiarazione riservata".

Nel rinviare all'apposito paragrafo (5.d) il commento di tale disposizione, si segnala sin d'ora che al ricorrere di tale ipotesi il contribuente è tenuto a:

- barrare l'apposita casella prevista nel modello di "dichiarazione riservata",
- presentare all'intermediario, in forma libera, la comunicazione dei redditi per i quali si intendono assolvere le *imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero state già depositate presso gli stessi*;

- fornire contestualmente all'intermediario la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive così dovute.

3.b. Operazioni di rimpatrio – Adempimenti degli intermediari

Rispetto agli adempimenti posti in capo ai soggetti interessati, che come appena visto sono sostanzialmente limitati, quelli richiesti agli intermediari nelle ipotesi di rimpatrio risultano certamente più articolati. Delicati risultano inoltre i profili di responsabilità.

3.b.1. APERTURA DEGLI SPECIALI CONTI – Vertendosi nell'ipotesi del rimpatrio, l'intermediario che abbia ricevuto dal cliente interessato comunicazione dell'intenzione di far emergere disponibilità all'estero, deve innanzitutto procedere all'apertura di conti *ad hoc* destinati ad accogliere le somme e le attività finanziarie rimpatriate. Ed invero, sebbene non esplicitata dal testo del D.L. n. 350 del 2001, la circolare n. 85/E conferma la necessità di predisporre dei conti “dedicati” alle disponibilità rimpatriate⁶.

Nel richiamare il regime di riservatezza che, come meglio detto più oltre, caratterizza le operazioni di rimpatrio – secondo cui non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono le dette disponibilità, ivi comprese quelle riguardanti la somma ed i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto – è infatti chiarito che *“su tali conti, tuttavia, potranno essere depositati esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni “riservate” prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'ammontare delle attività stesse inserito dal contribuente nella dichiarazione riservata”*.

Ne consegue che i detti conti dovranno non solo essere gestiti in modo autonomo rispetto a quelli ordinari, ma dovranno altresì formare oggetto di procedure in parte diverse, in modo da separare gli accrediti “ammessi” dalla normativa rispetto a quelli “non ammessi”, posto che questi ultimi dovranno affluire su altri conti aperti a nome del cliente interessato. Ciò vale in particolare per gli accrediti relativi ai pagamenti periodici dei redditi di capitale rivenienti dalle attività finanziarie rimpatriate (es.: cedole interessi e dividendi), che non potranno essere effettuati a valere sullo stesso conto nel quale è depositato il denaro eventualmente rimpatriato, bensì “dirottati” su altro conto, di carattere ordinario, non segretato sulla base della normativa qui in commento. Del pari, neppure gli accrediti periodici (in genere, trimestrali) di interessi maturati sullo stesso conto nel quale sono depositate le somme rimpatriate potranno alimentare il saldo, ma dovranno essere ricondotti ad altro conto, non segretato.

⁶ La necessità dei conti “dedicati” è connessa allo speciale regime di segretezza previsto per i conti stessi. Ne deriva che, qualora il soggetto che presenta la “dichiarazione riservata” non abbia interesse a tale regime di segretezza, l'utilizzo dei conti “dedicati” non è necessario.

Fanno eccezione, come accennato, le somme derivanti dalla alienazione di attività finanziarie rimpatriate che, secondo quanto precisato dalla circolare n. 85/E possono essere accreditate al conto nel quale è depositato il denaro rimpatriato, limitatamente tuttavia all'importo delle attività finanziarie stesse esposto nella "dichiarazione riservata". Resta pertanto fermo che il saldo dei conti "segretati" non potrà mai oltrepassare l'ammontare delle attività estere esposto dal contribuente nella "dichiarazione riservata", se non per l'importo delle somme eventualmente fatte affluire sui conti per il pagamento della somma dovuta (2,5% o importo necessario alla sottoscrizione degli speciali titoli di Stato).

Tenuto pertanto conto delle caratteristiche e dei vincoli dei conti "segretati", appare opportuno procedere ad un tentativo di ricostruzione di quella che potrà essere una situazione "ricorrente" in presenza di rimpatrio.

Ipotizzando in particolare un cliente-tipo che proceda al rimpatrio sia di denaro che di altre attività finanziarie, sarà necessario procedere all'apertura di due distinti rapporti segreti (conto denaro e dossier titoli):

- *CONTO "DENARO"* (deposito o conto corrente) – Avuto presente che, come detto, l'art. 13, comma 2 del decreto estende il divieto di fornire dati e notizie all'amministrazione finanziaria anche alle informazioni "*riguardanti la somma ed i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2*", si ritiene che nel conto corrente (o altra tipologia contrattuale) segreto possa essere accolto, oltre al denaro rimpatriato, anche quello derivante da disponibilità già esistenti in Italia eventualmente occorrente per il versamento della somma del 2,5%, come pure il denaro necessario per la sottoscrizione degli speciali titoli di Stato "a tasso ridotto", derivante sia da altre disponibilità già esistenti sia da eventuale disinvestimento di titoli rimpatriati.

Dal versante degli accrediti, occorrerà rispettare il vincolo imposto dalla circolare n. 85/E, secondo cui "*su tali conti, tuttavia, potranno essere depositati esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni "riservate" prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'ammontare delle attività stesse inserito dal contribuente nella dichiarazione "riservata"*". In pratica, quindi, i conti "denaro" possono essere accreditati del ricavo della vendita delle attività rimpatriate, nel limite dell'importo dichiarato, ma non per altre causali, ivi compresi gli accrediti dei proventi derivanti sia dal conto stesso (interessi bancari) sia da altre attività rimpatriate (cedole obbligazionarie, dividendi, ecc.).

L'utilizzo delle somme accolte nel conto, secondo la discrezionalità del cliente, comporteranno per converso il progressivo svuotamento dello stesso, fino al suo azzeramento, con conseguente venir meno del vincolo di riservatezza.

A parte le peculiarità proprie dei conti "segretati" derivanti dal regime di riservatezza ad essi applicabile, essi si presentano per il resto quali ordinari conti di deposito (di somme di denaro ovvero di titoli) e come tali vanno trattati. Ne consegue in

particolare l'applicabilità agli stessi dell'imposta di bollo, secondo i principi che regolano tale tributo.

Ciò detto nelle linee generali e passando a considerare taluni aspetti applicativi, si evidenzia che, allo stato, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi che l'effetto di svuotamento dei conti segreti si produca anche per il caso in cui le somme rimpatriate vengano utilizzate per l'acquisto o la sottoscrizione di titoli o altre attività finanziarie, i quali pertanto dovranno essere imputati ad un *dossier* ordinario, non tutelato dalla riservatezza di cui all'art. 14, comma 2, del provvedimento.

Tale interpretazione, non consentendo il "trasferimento" della riservatezza dalle somme rimpatriate ai titoli (o altre attività finanziarie) acquistati mediante utilizzo dello stesso denaro rimpatriato, trova giustificazione anche nelle oggettive difficoltà di gestione che altrimenti deriverebbero agli intermediari. E' vero tuttavia che con tale soluzione si rischia di introdurre un elemento di disincentivo all'adesione alle operazioni di rimpatrio da parte degli interessati. L'effetto sarebbe in contrasto con le finalità del provvedimento, che non appare certamente orientato a favorire il "congelamento" delle somme rimpatriate, bensì vuole *"agevolare il flusso di risparmio verso le strutture produttive italiane"*, cosa questa che, evidentemente, può attuarsi anche attraverso la sottoscrizione di titoli, azionari ed obbligazionari, nonché di altri strumenti finanziari.

Tenuto conto della delicatezza della materia, l'Associazione ha chiesto all'Agenzia delle entrate ulteriori precisazioni sul punto.

Per quanto poi riguarda le modalità di funzionamento dei conti che accolgono attività finanziarie rimpatriate, appare opportuno soffermarsi sulle conseguenze operative della predetta regola secondo cui la possibilità di accreditare al "conto segreto" le somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate trova un limite nell'ammontare delle attività stesse inserito dal contribuente nella "dichiarazione riservata".

In via preliminare, si rileva che, come visto in precedenza, gli importi esposti nella detta "dichiarazione riservata" non sono di tipo analitico, distinguendosi in tre diverse tipologie di attività finanziarie diverse dal denaro, senza ulteriori specificazioni. In tale prospettiva, la limitazione posta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate (*"restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'ammontare delle attività stesse inserito dal contribuente nella dichiarazione riservata"*) non dovrebbe presupporre la necessità di porre a confronto il valore attribuito o attribuibile al singolo titolo (esempio: n. 1 azione Alfa) ed il corrispettivo di cessione dello stesso titolo. Ipotizzando pertanto che nella "dichiarazione riservata" alle azioni rimpatriate sia stato attribuito il valore complessivo di 1000 (per le azioni Alfa, Beta e Gamma unitariamente considerate), ne deriverebbe che i corrispettivi di cessione dovrebbero essere accreditati al conto segreto fino ad un ammontare massimo di 1000 indipendentemente dal fatto che oggetto della cessione sia l'intero portafoglio

ovvero solo una parte, ed indipendentemente dal fatto che vengano alienate le azioni di una o dell'altra categoria.

Tale impostazione comporta la necessità di tenere conto della "quota" del valore ancora coperto da riservatezza, via via che le varie attività rimpatriate vengono alienate. Esemplicando, si consideri l'ipotesi in cui dal realizzo di una sola delle tre azioni sopra considerate (Alfa) il cliente consegua un ricavo di 800: la banca potrebbe in tal caso accreditare nel conto corrente segretato tutto l'importo. Laddove poi per successiva alienazione della seconda azione (Beta) il cliente ottenga un ricavo di 300, solo l'importo di 200 potrebbe essere accreditato al conto segretato, mentre il maggiore importo di 100 dovrebbe essere iscritto in un conto ordinario, non coperto da riservatezza. Parallelamente, per la residua azione (Gamma) tuttora depositata nel *dossier* segretato, fintanto che la stessa non fosse alienata, permarrebbe il regime di riservatezza nei confronti del fisco, pur essendosi svuotato il *plafond* originario in termine di valore utilizzabile. A seguito, infine, di alienazione anche di detta ultima azione, l'intero corrispettivo dovrebbe confluire ad un conto corrente ordinario.

I criteri indicati dovrebbero poi valere anche quando le attività rimpatriate diverse dal denaro appartengano a più tipologie (azioni, partecipazioni non azionarie, altri titoli), nel senso cioè che, per la verifica del limite, il controvalore di cessione delle attività alienate si raffronta non già con i valori parziali attribuiti a ciascuna delle dette tipologie, bensì con il valore complessivo delle stesse attività rimpatriate (diverse dal denaro).

La ricostruzione sin qui operata si fonda essenzialmente sulla considerazione che tra le caratteristiche proprie della "dichiarazione riservata" vi è quella di non prevedere l'attribuzione di uno specifico valore alle singole attività finanziarie rimpatriate. D'altro canto, la norma non regola tali aspetti, per il cui funzionamento, allo stato, è possibile rifarsi unicamente alle indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle entrate.

Sull'argomento va pure tenuto conto delle implicazioni che potrebbero derivare dalla modifica normativa approvata dalla Camera, secondo cui "*relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti*" o il costo storico di acquisto delle stesse (documentato o risultante da dichiarazione sostitutiva) ovvero l'importo indicato nella dichiarazione riservata, ripartendo, in tal caso, detto valore tra le varie specie delle attività stesse, secondo le indicazioni dell'interessato.

Considerata tale situazione di incertezza, l'Associazione ha chiesto ulteriori chiarimenti all'Agenzia delle entrate.

- *DOSSIER TITOLI* – Nel *dossier* segretato saranno accolti i titoli (o altre attività finanziarie) rimpatriati, nonché "gli speciali titoli" a tasso ridotto eventualmente sottoscritti. Non dovrebbero trovare accoglimento in tale *dossier* segretato i titoli eventualmente acquisiti con utilizzo delle disponibilità depositate sul conto "denaro" segretato, a meno che sul punto, per le considerazioni svolte poco sopra,

non intervengano nuovi chiarimenti ufficiali che autorizzino espressamente tale possibilità.

Un problema in qualche analogo a quello dell'acquisto di titoli mediante utilizzo del denaro rimpatriato si può porre con riferimento ad operazioni di permuta dei titoli (o altre attività) rimpatriati con altri titoli (o altre attività finanziarie). Il tenore della circolare n. 85/E, che ammette come unica eccezione quella delle somme derivanti dalla alienazione delle attività finanziarie rimpatriate, induce a ritenere che in tal caso i nuovi titoli (vale a dire quelli ottenuti per effetto della permuta) non possano essere immessi nel *dossier* segretato. Anche tale aspetto è stato sottoposto all'attenzione all'Agenzia delle entrate per i necessari chiarimenti.

3.b.2. VERSAMENTO DELLA "SOMMA" – La somma del 2,5% dovuta dal contribuente viene versata "per massa" dall'intermediario, senza indicazione nominativa dei soggetti che hanno effettuato le operazioni di rimpatrio.

Il comma 2 dell'art. 13 stabilisce che tale versamento va effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto⁷, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della "dichiarazione riservata".

In pratica quindi, il calendario dei versamenti dovuti dalle banche e dagli altri intermediari è il seguente:

MESE DI RICEZIONE	SCADENZA DEL VERSAMENTO
<i>novembre 2001</i>	<i>17 dicembre 2001</i>
<i>dicembre 2001</i>	<i>16 gennaio 2002</i>
<i>gennaio 2002</i>	<i>18 febbraio 2002</i>
<i>febbraio 2002</i>	<i>18 marzo 2002</i>

Il codice-tributo appositamente istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 143/E del 1° ottobre 2001 è il seguente:

1801 "Somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività detenute all'estero – Art. 12, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350".

In ordine alla compilazione del Mod. F24, la predetta risoluzione precisa che il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno cui si riferisce il versamento⁸.

⁷ Nella circolare dell'Agenzia delle entrate delle entrate è chiarito che il versamento va eseguito "senza effettuare alcun tipo di compensazione". Tale precisazione induce a ritenere che il divieto di compensazione operi non solo agli effetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – successivamente richiamato in modo esplicito dalla stessa circolare n. 85/E – bensì anche a quelli di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.

⁸ La risoluzione dell'Agenzia delle entrate con la quale è stato istituito il codice tributo in questione è già stata trasmessa alle Direzioni delle banche con lettera-circolare ABI prot. n.

3.b.3. SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI “A TASSO RIDOTTO” – Laddove i soggetti interessati abbiano optato per l’assolvimento, in tutto od in parte, della somma dovuta mediante la sottoscrizione di speciali titoli “a tasso ridotto”, l’intermediario deve provvedere ad effettuare la sottoscrizione degli stessi per conto del contribuente, conformemente alle disposizioni dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. n. 350 del 2001.

In particolare, l’art. 4 del predetto decreto stabilisce che *entro cinque giorni lavorativi* dalla data di ricevimento delle “dichiarazioni riservate”, gli intermediari debbono segnalare alle filiali della Banca d’Italia competenti per territorio, con apposite lettere, che potranno essere inviate anche tramite telefax, gli importi dei titoli da sottoscrivere.

Entro due giorni lavorativi dall’introito effettivo di tali importi, e comunque nel rispetto del termine del 28 febbraio 2002 previsto dall’art. 12, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, gli intermediari stessi sono poi tenuti a versare alle medesime filiali della Banca d’Italia le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato, loro conferiti dagli interessati, nonché le somme corrispondenti ai dietimi di interesse lordi dovuti dagli interessati per il periodo dal 1° novembre 2001 al giorno del versamento dai medesimi effettuato.

Per quanto più specificamente riguarda le caratteristiche dei titoli che verranno assegnati, l’art. 1 del predetto decreto prevede che si tratta di Buoni del tesoro pluriennali, aventi:

- durata: 10 anni;
- decorrenza: 1° novembre 2001;
- prezzo d’emissione: alla pari;
- tasso d’interesse: 1,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito;
- rimborso: in unica soluzione, il 1° novembre 2011.

L’art. 3 del decreto conferma che – ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico – ai detti Buoni si applicano sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale) sia quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (trattamento fiscale delle plusvalenze e degli altri redditi diversi).

3.b.4. CRITERI DI COORDINAMENTO TRA I VARI ADEMPIMENTI – Come si è già avuto modo di accennare nel trattare degli adempimenti dovuti dall’interessato, i meccanismi di pagamento della “somma” – che può essere “trattenuta” dal denaro rimpatriato – presuppongono che la procedura possa dirsi compiuta solo dopo che il rimpatrio è materialmente avvenuto e le somme dovute sono state versate o comunque sono state

SP/6727 del 17 ottobre 2001 (cfr. anche la rettifica di cui alla successiva lettera-circolare ABI prot. n. SP/6951 del 23 ottobre 2001).

fornite garanzie idonee ad assicurare la provvista per la sottoscrizione degli speciali titoli di Stato.

Tale considerazione rende opportuno stabilire alcuni criteri di coordinamento tra i vari adempimenti, con riferimento sia a quelli dovuti dall'interessato che a quelli dovuti dall'intermediario, in modo da ricostruire la corretta sequenza degli stessi. La ricostruzione delle fasi del procedimento di emersione mediante rimpatrio⁹ appare dunque la seguente:

- il cliente prende contatto con l'intermediario in modo da rendere nota la propria intenzione di procedere al rimpatrio;
- l'intermediario precostituisce appositi conti (d'intesa con il cliente)¹⁰;
- il cliente dà disposizioni al proprio intermediario estero perché effettui il trasferimento degli investimenti esteri sui conti appositi, e provvede al versamento della somma del 2,5% ovvero, nel caso di sottoscrizione dei titoli di Stato, ad assicurare la disponibilità dell'importo necessario per la sottoscrizione;
- una volta ordinato il trasferimento del denaro e delle altre attività finanziarie, il cliente presenta la "dichiarazione riservata";
- gli intermediari verificano l'effettiva esecuzione del trasferimento, acquisiscono la "somma" del 2,5% ovvero le disponibilità necessarie per la sottoscrizione dei titoli, e rilasciano agli interessati copia della "dichiarazione riservata", che costituisce la prova del versamento della somma dovuta, vuoi in modo diretto ovvero indiretto (tramite sottoscrizione dei titoli). Deve ritenersi che la presentazione della "dichiarazione riservata" si perfezioni con il rilascio di una copia della stessa all'interessato (cfr. art. 13, comma 3, del D.L. n. 350 del 2001).

In questa logica, è da ritenere che:

- a. l'intermediario è autorizzato ad adottare le cautele più opportune per evitare che il cliente possa sfuggire all'obbligo del pagamento. Tali cautele potranno tradursi o nella indisponibilità delle somme rimpatriate – nei limiti della somma dovuta – fino all'avvenuto pagamento, ovvero nella richiesta al cliente di fornire la provvista necessaria già all'atto della presentazione della dichiarazione¹¹ (soprattutto nei casi

⁹ Per esigenze di sintesi si esamina il solo caso del rimpatrio tramite intermediari e non anche quello effettuato mediante trasporto al seguito.

¹⁰ Tenuto conto anche di quanto osservato al paragrafo 3.b.1. circa le modalità di gestione delle somme ed attività rimpatriate, nella generalità dei casi i conti da aprire saranno due: quello destinato ad accogliere denaro e quello destinato ad accogliere titoli ed altre attività finanziarie. Non rinvenendosi nella normativa alcuna indicazione in senso contrario, appare comunque possibile procedere all'apertura di un numero anche maggiore conti segretati, distribuendo tra gli stessi le somme e le attività finanziarie rimpatriate secondo la convenienza dell'interessato.

¹¹ Tale cautela si rende necessaria soprattutto nei casi in cui non vi sia rimpatrio ai sensi dell'art. 12 bensì "regolarizzazione" di attività che rimangono all'estero ai sensi degli artt. 15 e 16 del

in cui non vi sia rimpatrio ai sensi dell'art. 12 bensì regolarizzazione ai sensi dell'art. 15);

- b. nel caso in cui sia necessario il disinvestimento (art. 13, comma 2), la copia della "dichiarazione riservata" è rilasciata a disinvestimento eseguito.

Di conseguenza, si ritiene che le dichiarazioni riservate redatte in prossimità della scadenza del 28 febbraio 2002 debbano ritenersi *intempestive* qualora alla data stessa:

- il denaro e le altre attività finanziarie detenute all'estero non siano state trasferite;
- e/o la banca non abbia già acquisito le somme dovute o la garanzia del loro versamento.

Circa le operazioni eventuali di disinvestimento (art. 13, comma 2), si ritiene altresì che le banche e gli intermediari, in mancanza di istruzioni dell'interessato, possano procedere al disinvestimento secondo i normali criteri di diligenza, escludendosi ogni possibilità di contestazione da parte dell'interessato stesso.

3.b.5. RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE – Una volta raccolte e controfirmate le dichiarazioni riservate, l'intermediario deve rilasciare un esemplare al cliente interessato, trattenendo gli altri tre esemplari. Si sottolinea l'importanza di tale adempimento, in quanto – si ribadisce – la presentazione della "dichiarazione riservata" si perfeziona con il rilascio di una copia della stessa all'interessato (cfr. art. 13, comma 3, del D.L. n. 350 del 2001)

Il servizio svolto – traendo origine da una normativa del tutto autonoma – non è ricompreso nell'ambito delle attività che le banche aderenti all'apposita "Convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni" – stipulata tra l'ABI ed il Ministero delle finanze nel maggio 1998, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ora D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) – sono tenute ad accettare allo sportello dai contribuenti. Tale diversa configurazione fa sì che, nonostante gli interventi svolti da ABI in tal senso, non sia stata prevista una forma di retribuzione.

I modelli di "dichiarazione riservata" sono, come detto, gratuitamente disponibili su internet e non è previsto un obbligo per le banche e altri intermediari di fornirli alla clientela.

3.b.6 COMUNICAZIONE NEL MOD. 770 – Gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (art. 13, comma 3, del D.L. n. 350 del 2001):

- l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate¹²;

provvedimento.

¹² Il richiamo compiuto a tale norma dai successivi artt. 15 e 16, relativi alla regolarizzazione delle attività finanziarie e delle altre attività detenute all'estero, lascia intendere che nella dichiarazione Mod. 770 dovranno essere esposti anche i dati relativi a tali operazioni di emersione e non solo quelli relativi alle attività finanziarie rimpatriate. Nulla viene detto, nella

- l'ammontare complessivo delle "somme" del 2,5%, versate; ovvero
- l'ammontare complessivo dei titoli "a tasso ridotto" sottoscritti per conto della clientela.

Tali comunicazioni sono effettuate senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la "dichiarazione riservata". La circolare n. 85/E specifica che tali adempimenti, relativamente alle "dichiarazioni riservate" presentate dai contribuenti nell'anno 2001, sono effettuati nel Mod. 770 per l'anno 2001, e per le "dichiarazioni riservate" presentate nel 2002 nella dichiarazione del sostituto d'imposta relativa al medesimo anno.

3.b.7. MONITORAGGIO FISCALE – Il regime di anonimato nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria che caratterizza le operazioni di rimpatrio è integrato dalle speciali disposizioni dettate in materia di "monitoraggio fiscale" dall'art. 14, comma 2, del decreto.

È infatti stabilito che, pur rimanendo fermi gli obblighi, da parte degli intermediari, di effettuazione delle rilevazioni degli importi rimpatriati come trasferimenti dall'estero, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2¹³, del D.L. n. 167 del 1990, i dati così rilevati non debbono formare oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo la normativa di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso D.L. n. 167.

In questo modo, l'operazione di rimpatrio non forma oggetto di alcuna segnalazione all'Amministrazione finanziaria né per il tramite del Mod. 770 né sulla base delle comunicazioni annuali del monitoraggio fiscale ordinariamente dovute, sulla base del decreto attuativo 29 dicembre 1993, n. 598, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione¹⁴.

Nell'ipotesi particolare in cui – come accennato al paragrafo 3.a.4 – il rimpatrio sia stato effettuato mediante trasferimento al seguito, resta invece ferma la disciplina di cui all'art. 3 e ss. del predetto D.L. n. 167 del 1990, con obbligo di presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione di passaggio doganale e conseguente trasmissione della stessa all'UIC. In tale ipotesi peraltro l'obbligo di trasmissione potrebbe

circolare n. 85/E dell'Agenzia delle entrate, circa il possibile grado di aggregazione o disaggregazione dei dati da esporre nella detta dichiarazione Mod. 770.

¹³ Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 disciplina la tenuta, da parte di *banche, società di intermediazione mobiliare e poste*, delle "evidenze" dei trasferimenti da e verso l'estero di disponibilità finanziarie di *importo superiore a 20 milioni di lire*.

Il comma 2 dello stesso art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 disciplina la tenuta di "analoghe evidenze" da parte di *società finanziarie, fiduciarie e di ogni altro intermediario*, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua i trasferimenti o comunque si interpone nella sua esecuzione.

Tali evidenze debbono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni.

¹⁴ Per un esame di tali adempimenti, cfr. le citate circolari ABI nn. 24 e 44 del 1994.

coinvolgere – in presenza di passaggi infracomunitari – solo le banche e gli uffici postali, posto che gli altri intermediari abilitati alla ricezione delle “dichiarazioni riservate” non rientrano tra quelli ai quali può essere resa la predetta dichiarazione di passaggio doganale¹⁵. Va rammentato che, in linea di principio, la possibilità di presentare tale ultima dichiarazione di passaggio doganale ad una banca è prevista quando la dichiarazione stessa sia resa in occasione di una operazione effettuata dal dichiarante presso la banca stessa¹⁶.

A tale proposito va sottolineato che, secondo quanto stabilito dalle citate istruzioni UIC RV n. 2001 del 16 ottobre 2001, le dette dichiarazioni di passaggio doganale dovranno essere trasmesse dagli enti riceventi all’UIC con *plico a parte*, evidenziando la dicitura “Decreto Legge 350/01”. Non è chiaro come tale dicitura possa essere apposta qualora l’ente ricevente non sia stato messo al corrente dallo stesso interessato dell’intenzione di procedere successivamente alla presentazione della “dichiarazione riservata”. Si tratta infatti di una circostanza che potrebbe non essere nota al soggetto ricevente la dichiarazione di trasporto al seguito, soprattutto allorquando quest’ultimo non coincida con quello al quale è presentata la “dichiarazione riservata” di rimpatrio.

3.b.8. RUOLO DEGLI INTERMEDIARI E REGIME SANZIONATORIO – Il comma 4 dell’art. 13 del D.L. n. 350 del 2001 stabilisce che *“nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all’articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi”*.

Come si evince da tale disposizione, nonostante l’evidente estraneità del ruolo affidato agli intermediari ai fini dello svolgimento della procedura di emersione rispetto alla figura del sostituto d’imposta (intendendosi per tale, come noto, il soggetto che *“in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili”*¹⁷), il legislatore del D.L. n. 350 ha ugualmente inteso estendere alla nuova tipologia di “servizio” introdotta dal decreto la normativa di

¹⁵ Per converso, gli altri soggetti ai quali può essere presentata la dichiarazione di passaggio doganale – uffici doganali, comandi della Guardia di finanza – non sono annoverati tra gli intermediari a cui si rivolge la normativa sull’emersione dei capitali all’estero.

¹⁶ Tale limitazione consente evidentemente alla banca di rifiutare il deposito della dichiarazione in assenza di una concomitante operazione bancaria da parte del cliente (cfr. lett. b), comma 4, dell’art. 3 del D.L. n. 167 del 1990. Come peraltro si è avuto modo di osservare nella citata circolare di Serie tecnica n. 92 del 1997, trattandosi di una norma posta a tutela dell’attività bancaria, allo scopo di evitare l’afflusso indiscriminato di dichiarazioni presso gli sportelli delle banche, è in facoltà delle banche stesse di accettare anche dichiarazioni rese in assenza di una contestuale operazione. L’effettuazione dell’operazione di deposito delle attività finanziarie trasportate al seguito è invece indispensabile quando alla banca venga presentata anche la “dichiarazione riservata” di rimpatrio.

¹⁷ Cfr. art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

carattere generale applicabile ai sostituti d'imposta ai fini sia procedurali che sanzionatori.

Con particolare riferimento a questi ultimi, merita di essere sottolineato quanto rilevato dalla circolare n. 85/E dell'Agenzia delle entrate, secondo cui, a carico di banche ed intermediari, trovano ingresso:

- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (ritardati od omessi versamenti diretti), che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato nell'ipotesi di mancato pagamento di tributi nel termine previsto;
- l'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 471 del 1997 (violazione dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte), a norma del quale chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 sopra richiamato per il caso di omesso versamento;
- l'istituto del c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

3.b.9. RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE – Nel caso in cui il contribuente interessato abbia provveduto a presentare, unitamente alla dichiarazione di rimpatrio, la comunicazione relativa ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, gli intermediari sono tenuti ad espletare ulteriori adempimenti oltre a quelli sin qui esaminati.

In particolare, dovranno:

- acquisire le dette comunicazioni e la provvista necessaria per il versamento delle ritenute o imposte sostitutive dovute dal contribuente;
- provvedere, nei modi ordinari, al versamento delle dette ritenute o imposte sostitutive;
- rilasciare al contribuente la documentazione relativa al pagamento delle ritenute od imposte sostitutive;
- esporre nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta l'ammontare dei redditi e delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

Per un esame più completo delle problematiche connesse a tale fattispecie si rinvia al successivo paragrafo 5.d.

4. Regularizzazione delle attività detenute all'estero

In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei capitali, il D.L. n. 350 del 2001 disciplina anche il caso in cui l'interessato, in alternativa all'effettuazione dell'operazione di rimpatrio, decida di mantenere all'estero le attività ivi detenute, regolarizzando la propria posizione nei confronti del fisco attraverso il pagamento della "somma" del 2,5%, in contanti oppure

attraverso la sottoscrizione dei titoli di Stato di cui all'articolo 12, comma 2 (titoli "a tasso ridotto").

La disciplina della regolarizzazione è dettata da due distinte disposizioni, l'art. 15 e l'art. 16 del provvedimento: il primo dedicato alle attività finanziarie mantenute all'estero ed il secondo agli investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività finanziarie.

L'oggetto delle operazioni di regolarizzazione è pertanto potenzialmente assai più ampio di quelle di rimpatrio. La dichiarazione di emersione può essere prodotta con riferimento, oltre alle attività di carattere finanziario (azioni, quotate e non quotate, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, nonché polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria¹⁸), anche con riferimento ad attività di diversa natura. La circolare n. 85/E cita, a titolo esemplificativo, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli oggetti preziosi e le opere d'arte.

Mentre per talune di tali fattispecie l'ipotesi del rimpatrio non sarebbe neppure ipotizzabile (es.: immobili), per altre potrebbe evidentemente accadere che il soggetto interessato decida di riportare nel territorio dello Stato il bene già situato all'estero (es.: oggetti preziosi, opere d'arte), una volta proceduto alla relativa regolarizzazione. Tale circostanza non appare presa in considerazione dalla normativa di cui al citato art. 16, tant'è che ai fini della compilazione della "dichiarazione riservata" viene dato per acquisito che si tratti di investimenti situati all'estero, per i quali viene pertanto richiesta l'indicazione del Paese nel quale gli stessi sono detenuti.

Anche ai fini della regolarizzazione di attività destinate ad essere mantenute all'estero resta fermo il principio secondo cui l'emersione è consentita a condizione che si tratti di attività che risultino detenute all'estero ad una data prefissata, che il D.L. n. 350 individua in coincidenza con la data di entrata in vigore dello stesso, vale a dire il 27 settembre 2001. È da sottolineare, a questo riguardo, che a differenza di quanto si è accennato con riferimento alle ipotesi di rimpatrio, nell'ambito delle modifiche approvate dalla Camera non sono previste variazioni di tale riferimento temporale. Allo stato, non sembra pertanto che le "dichiarazioni riservate" aventi ad oggetto attività regolarizzate e non rimpatriate siano destinate ad essere integrate mediante una attestazione dell'interessato attestante la detenzione delle attività stesse ad una data antecedente quella del 27 settembre 2001.

Per il resto, le modalità da seguire ai fini dell'emersione delle attività detenute all'estero sono in larga misura mutate da quelle dettate per il caso di rimpatrio, salvo per quanto riguarda alcune rilevanti distinzioni.

¹⁸ Le polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria sono assimilate alle attività finanziarie. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 85/E le nomina esplicitamente proprio nel paragrafo dedicato alla regolarizzazione di attività mantenute all'estero.

Ciò premesso, nel passare ad esaminare gli adempimenti dovuti dagli interessati e dagli intermediari in relazione alle operazioni di regolarizzazione, ci si limita di seguito a sottolineare le differenze che sussistono rispetto alla già esaminata ipotesi del rimpatrio.

4.a. Operazioni di regolarizzazione – Adempimenti degli interessati

4.a.1. APERTURA DEGLI SPECIALI CONTI – Ancorché le operazioni di regolarizzazione si caratterizzino per l'assenza di un trasferimento dall'estero di disponibilità finanziarie, sussiste comunque in via generale la necessità di procedere all'apertura degli speciali conti per i quali opera la riservatezza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria disposta dall'art. 14 del provvedimento¹⁹.

Detti conti potranno infatti essere utilizzati sia per accogliere le somme necessarie al pagamento della "somma" del 2,5% come pure per il deposito dei titoli di Stato a tasso ridotto eventualmente sottoscritti dagli interessati che abbiano optato per tale modalità di pagamento ai sensi dell'art. 12 dello stesso D.L. n. 350. Per entrambe tali fattispecie opera infatti il principio della riservatezza ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 14 del decreto.

4.a.2. CERTIFICAZIONE DELL'INTERMEDIARIO ESTERO – Proprio in relazione al fatto che si tratta di disponibilità destinate a permanere all'estero, le operazioni di regolarizzazione aventi ad oggetto denaro ed altre attività finanziarie si caratterizzano per la previsione di uno speciale adempimento, rappresentato dall'obbligo di allegare alla "dichiarazione riservata" *una certificazione o altra documentazione analoga* (es. estratti conto) *degli intermediari non residenti* che attesti che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso gli stessi intermediari, e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.

La certificazione o altra documentazione analoga dell'intermediario estero – avente data "ragionevolmente ravvicinata"²⁰ a quella di presentazione della "dichiarazione

¹⁹ Anche in questo caso, la necessità dei conti "dedicati" è connessa allo speciale regime di segretezza previsto per i conti stessi, e pertanto, qualora il soggetto che presenta la "dichiarazione riservata" non abbia interesse a tale regime di segretezza, l'utilizzo dei conti "dedicati" non è necessario e le attività trasferite dall'estero possono essere imputate a conti ordinari intrattenuti dal cliente interessato.

²⁰ La previsione di una data "ragionevolmente ravvicinata" fa sì che di fatto la certificazione non avrà per oggetto la situazione dell'interessato alla data di entrata in vigore del provvedimento, bensì quella alla data del rilascio della certificazione stessa, potenzialmente differente rispetto alla situazione del 27 settembre 2001 sia per intervenute operazioni di acquisto e/o di vendita disposte dall'interessato stesso, sia per le naturali modificazioni che possono interessare un patrimonio finanziario (rimborsi, pagamenti di cedole e dividendi, sostituzioni di titoli a seguito di operazioni sul capitale societario, ecc.). Ciò non fa venire meno il principio secondo cui gli effetti del provvedimento rimangono comunque ancorati alla data del 27 settembre 2001, e non si protraggono fino a coprire anche gli avvenimenti successivi (es. redditi percepiti dopo

riservata” – è dovuta per tutte le attività finanziarie detenute all'estero, ivi compreso il denaro (cfr. circolare n. 85/E dell'Agenzia delle entrate)²¹. Il riferimento al “denaro” è generico e pertanto si ritiene che esso vada riferito sia al denaro fisicamente presente presso un intermediario estero (es.: cassetta di sicurezza), sia alle somme depositate in conto corrente ovvero sotto forma di libretti di deposito, ecc.. Sul punto, è stato chiesto un chiarimento ufficiale.

La certificazione o altra documentazione analoga non è invece dovuta per le attività di natura diversa, anche quando le stesse risultino fisicamente situate presso un intermediario (es.: oggetti preziosi in cassetta di sicurezza).

La circolare n. 85/E opportunamente precisa che *“la responsabilità circa la veridicità e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull'interessato e sul soggetto che l'ha rilasciata, che ne rispondono a tutti gli effetti di legge, anche penali”*, rammentando in proposito che il comma 1 dell'art. 485 del codice penale prevede che *“chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto in parte una scrittura privata falsa ... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a 3 anni”*.

Tali precisazioni confermano che – come l'Associazione ha avuto modo di evidenziare presso le competenti sedi – l'intermediario italiano, nell'acquisire la certificazione di cui al comma 2 dell'art. 15, non può che limitarsi ad effettuare un controllo formale, senza procedere ad ulteriori approfondimenti circa la corretta qualificazione quale “intermediario” del soggetto estero e circa la valenza giuridica della certificazione stessa. Non è infatti da escludere che le certificazioni vengano rilasciate da intermediari sconosciuti alla banca italiana.

4.a.3. PRESENTAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE RISERVATA” – Resta fermo il periodo 1° novembre 2001-28 febbraio 2002 entro il quale può essere attivata la procedura, tenendo presente che nella stessa “dichiarazione riservata” possono venire esposte sia attività rimpatriate che attività oggetto di mera regolarizzazione, come pure possono essere presentate distinte dichiarazioni a distinti intermediari, a secondo della convenienza dell'interessato.

Nella compilazione della dichiarazione, il soggetto interessato deve avere cura di indicare – per le attività di natura finanziaria – i dati identificativi degli intermediari presso i quali le stesse risultano depositate. Per le attività di natura non finanziaria è invece richiesta l'indicazione del Paese estero nel quale gli investimenti stessi sono detenuti.

tale data). Circa il riferimento alle attività detenute alla data del 27 settembre 2001, si rinvia a quanto già osservato in ordine alla mancanza, nel testo approvato dalla Camera, di modifiche aventi ad oggetto tale riferimento temporale per le ipotesi di regolarizzazione senza rimpatrio.

²¹ Sia dal modello di dichiarazione riservata che dalla lettura della circolare n. 85/E emerge chiaramente che la certificazione è dovuta anche per il denaro detenuto all'estero, contrariamente a quanto emergerebbe invece dal testo della relazione illustrativa del d.d.l. di conversione del decreto.

4.a.4. ALTRI ADEMPIMENTI – Non si segnalano particolari differenze negli altri adempimenti dovuti dagli interessati in relazione alle operazioni di regolarizzazione rispetto a quanto visto per le operazioni di rimpatrio, salvo rilevare che la documentazione da conservare a cura dell'interessato sarà in questo caso rappresentata, oltre che dalla copia della "dichiarazione riservata", anche dalla copia delle eventuali certificazioni degli intermediari esteri ad essa allegate.

Resta confermato, anche nel caso di regolarizzazione di attività destinate ad essere mantenute all'estero, l'esonero dagli obblighi di indicazione degli importi regolarizzati nel quadro RW in sede di dichiarazione dei redditi. Né le disposizioni di legge né la circolare dell'Agenzia delle entrate sembrano invero porre particolari limitazioni a tale esonero, che appare pertanto riferito non solo alle movimentazioni di disponibilità finanziarie effettuate nel periodo antecedente alla presentazione della "dichiarazione riservata", bensì esteso fino a ricomprendere le consistenze di fine anno. In altri termini, sembra possibile ritenere che per un contribuente che abbia presentato, ad esempio in data 30 gennaio 2002, la "dichiarazione riservata" per regolarizzare attività possedute all'estero, l'esonero da presentazione del quadro RW valga anche con riferimento alle consistenze di fine anno 2002²² (sempre che corrispondenti a quelle oggetto della "dichiarazione riservata"). Nell'esempio fatto, l'obbligo di evidenziare nella dichiarazione dei redditi le dette consistenze tornerà invece ad operare con riferimento al periodo d'imposta 2003.

4.b. Operazioni di regolarizzazione – Adempimenti degli intermediari

4.b.1. MONITORAGGIO FISCALE – La distinzione di fondo tra gli adempimenti dovuti dagli intermediari nel caso della regolarizzazione rispetto a quello del rimpatrio è rappresentata dalla diversa impostazione adottata dal legislatore in tema di monitoraggio fiscale.

È infatti previsto che, fermo rimanendo l'obbligo, già sancito per i casi di rimpatrio, di assolvere agli obblighi di rilevazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990, le attività detenute all'estero devono tuttavia formare oggetto delle comunicazioni all'Amministrazione finanziaria previste dal comma 3 dello stesso art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 (segnalazioni nominative).

La relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 350 del 2001 esplicita efficacemente le ragioni poste alla base del mantenimento di tale obbligo, sottolineando che: *"l'assenza di qualsiasi comunicazione all'amministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute all'estero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, in quanto immessi nel circuito bancario, verrebbero*

²² Per converso va notato che, nella situazione esemplificata, il contribuente non risulta altrettanto esonerato dall'obbligo di dichiarare i redditi prodotti all'estero successivamente al 27 settembre 2001.

assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all'estero sfuggirebbero facilmente all'imposizione.”.

Tenuto conto che si tratta di comunicazioni che devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. art. 2, comma 4, del D.M. 29 dicembre 1993, n. 598), ne deriva che:

- le comunicazioni relative alle “dichiarazioni riservate” presentate nel periodo 1° novembre 2001-31 dicembre 2001 saranno effettuate entro la scadenza del 31 marzo 2002;
- le comunicazioni relative alle “dichiarazioni riservate” presentate nel periodo 1° gennaio 2002-28 febbraio 2002 saranno effettuate entro la scadenza del 31 marzo 2003.

A tale proposito, tenuto conto che non vi è alcuna effettiva movimentazione né dall'estero né verso l'estero delle attività oggetto di regolarizzazione, occorre stabilire quali debbano essere i criteri da seguire ai fini delle dette rilevazioni e comunicazione, ed in particolare come debbano essere compilati i vari campi relativi ai “dati della movimentazione”, secondo lo schema approvato con il citato D.M. 29 dicembre 1993, n. 598, ai fini della trasmissione per supporto magnetico (o cartaceo) delle comunicazioni annuali dovute.

Sul punto, si è dell'avviso che – a differenza di quanto avviene per i casi di rimpatrio, che, ai soli fini della tenuta delle evidenze, vanno indubbiamente catalogati quali operazioni di trasferimento dall'estero – le attività mantenute all'estero debbano essere trattate alla stregua di trasferimenti verso l'estero. Tale impostazione appare invero più coerente con la finalità della comunicazione, che è evidentemente quella di mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria uno strumento idoneo a verificare *d'ora in poi* (e non per i periodi d'imposta coperti dalla regolarizzazione) il corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente.

Non poche difficoltà emergono poi ai fini della corretta indicazione degli altri dati richiesti dal modello di comunicazione, nel quale, si rammenta, è prevista la specificazione, tra l'altro, della causale UIC dell'operazione, dell'importo movimentato²³, della data dell'operazione e della natura dell'operazione²⁴.

Una soluzione ipotizzabile potrebbe essere quella di segnalare l'operazione di regolarizzazione in modo unitario, senza cioè procedere a comunicazioni analitiche a seconda dei contenuti della “dichiarazione riservata”, indicando come importo “movimentato” l'importo totale delle attività regolarizzate²⁵.

²³ È specificato che l'importo va indicato “in milioni di lire”. Con l'occasione, si osserva che non appare al momento disciplinata la possibilità di presentare le comunicazioni del “monitoraggio” in euro.

²⁴ Distinguendo tra operazioni: correnti mercantili, correnti non mercantili, finanziarie, saldi di compensazioni, altri trasferimenti.

²⁵ Ciò non contrasterebbe comunque con l'impostazione di tipo analitico adottata ai fini delle

D'altro canto, tale impostazione appare la sola compatibile con il principio di riservatezza che caratterizza l'intero provvedimento sull'emersione. Facendo riferimento sempre a quanto si legge dalla relazione al d.d.l. di conversione, emerge infatti che le segnalazioni di che trattasi si giustificano proprio nella misura in cui non forniscano un dettaglio analitico circa le attività regolarizzate, essendo chiarito che *“d'altra parte, l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione non contrasta con la riservatezza che gli intermediari possono opporre all'Amministrazione finanziaria nel corso degli accertamenti. Tale riserbo copre le informazioni attinenti la composizione e la tipologia delle attività oggetto di regolarizzazione che è meritevole di riservatezza”*.

Coerentemente con quanto sin qui osservato, appare pertanto opportuno un intervento diretto a meglio precisare la portata degli adempimenti dovuti a tali fini dagli intermediari. Si può ipotizzare, ad esempio, l'istituzione di un codice *ad hoc* da utilizzare in sostituzione delle causali UIC²⁶. In questo modo, oltretutto, si giustificerebbe l'apposizione – nel campo “data dell'operazione” della stessa data in cui è stata presentata la “dichiarazione riservata”, posto che in ogni caso – grazie al codice *ad hoc* – l'Amministrazione finanziaria sarebbe in grado di identificare la comunicazione stessa come riferita alla regolarizzazione di attività detenute all'estero alla data di riferimento del D.L. n. 350 del 2001 (27 settembre 2001²⁷). Mediante una segnalazione “per massa”, non analitica, si eviterebbero inoltre perplessità circa l'esatta portata dell'obbligo di comunicazione, che essendo in via generale riferito a movimentazioni di flussi finanziari, mal si presterebbe all'esposizione voce per voce di attività di natura diversa da quella finanziaria (es.: immobili, oggetti preziosi e opere d'arte). In tale prospettiva, potrebbe essere utilizzata – come “natura delle operazioni” la voce “altri trasferimenti”.

Per ottenere conferma di tale impostazione l'Associazione si è attivata presso le competenti autorità, chiedendo l'emanazione di opportune istruzioni.

4.b.2. ALTRI ADEMPIMENTI – Anche per quanto riguarda gli adempimenti dovuti dagli intermediari non si segnalano particolari differenze in relazione alle operazioni di regolarizzazione rispetto a quanto visto per le operazioni di rimpatrio, essendo gli stessi sostanzialmente gli stessi sia per quanto riguarda la ricezione delle “dichiarazione riservate”, il versamento delle “somme” dovute ovvero la sottoscrizione degli speciali

segnalazioni statistiche UIC, di cui alla citata circolare UIC n. 2001/1 del 16 ottobre 2001, che come noto non sono a carattere nominativo.

²⁶ Laddove tale soluzione non fosse accolta, sembra necessario utilizzare allora le nuove causali introdotte dall'UIC con la sopra richiamata circolare, caratterizzate, rispetto alle causali ordinariamente vigenti, da un particolare prefisso, il cui valore è 3.

²⁷ L'apposizione in ogni caso della data del 27 settembre 2001 come data di riferimento potrebbe infatti dare luogo a rilevazione di errore per le comunicazioni relative a dichiarazioni riservate presentate nel periodo 1° gennaio 2002-28 febbraio 2002. Circa l'individuazione di detta data come data utile ai fini di che trattasi si fa rinvio a quanto detto in precedenza in ordine alla diversa portata delle modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione del provvedimento.

titoli di Stato a tasso ridotto, nonché l'indicazione dei dati nel Mod. 770. Risultano poi in parte ridimensionate, in questo caso, le problematiche relative alla gestione dei conti coperti da riservatezza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Non si pongono invece quelle attinenti la possibilità di assolvere tramite intermediario le imposte relative ai redditi delle attività finanziarie, trattandosi di facoltà ammessa dal comma 8 dell'art. 14 del decreto con esclusivo riferimento alle ipotesi di rimpatrio.

5. Effetti dell'operazione di emersione

Il provvedimento è dichiaratamente inteso a consentire, ai soggetti che se ne avvalgano, di liberarsi dal rischio di un possibile gravame fiscale (e delle relative sanzioni) applicabili con riferimento agli anni per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento. Secondo quanto si legge nella relazione al disegno di legge di conversione, *“l'eliminazione di tale rischio gravante sui soggetti residenti consente, per il futuro, una più efficiente scelta nell'impiego del risparmio e delle risorse accumulate all'estero, in un clima di maggiore fiducia tra cittadini e Amministrazioni”*.

Meritano al riguardo di essere integralmente riportati i passi della relazione con i quali sono esplicitati i meccanismi di funzionamento dello “scudo fiscale” che i contribuenti hanno facoltà di procurarsi tramite il processo di emersione. In particolare, viene sottolineato che:

“In sostanza, per effetto del provvedimento non si verifica nessuna sospensione dell'attività di accertamento da parte degli uffici competenti, che, anzi, prosegue normalmente con la consueta accelerazione che si verifica verso la fine del periodo d'imposta. I contribuenti che, nell'ambito della generale attività di verifica, siano sottoposti ad accertamento, potranno, se ne hanno interesse, opporre la presentazione della “dichiarazione riservata” e invitare l'amministrazione a controllare la congruità della somma versata in relazione all'importo liberamente dichiarato, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli. A seguito di tali attività, gli importi indicati nella “dichiarazione riservata” costituiranno importi di basi imponibili completamente definiti, per i quali nulla più è dovuto, neanche a titolo di sanzioni o interessi. Coloro che presentano la “dichiarazione riservata”, quindi, facendo emergere disponibilità possedute all'estero, senza, peraltro, dover rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia sfuggito a tassazione né l'anno in cui si è formato, si costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie rimpatriate e limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa. Fino a quando l'interessato stesso non comunica di aver presentato la “dichiarazione riservata” (e ciò avverrà soltanto se egli ne avrà un concreto interesse) nulla è noto alle amministrazioni competenti e gli importi in essa indicati non hanno ancora alcun riferimento con la concreta posizione tributaria o previdenziale del contribuente. Nel

momento in cui il contribuente oppone l'avvenuta presentazione della "dichiarazione riservata", egli stesso indica quanta parte degli importi dichiarati intende utilizzare. L'utilizzo da parte del contribuente dà agli importi dichiarati la natura di base imponibile con riguardo ai capitali rimpatriati e, in particolare, della base imponibile (fiscale o contributiva) scelta dal contribuente secondo il suo interesse. Fino a detti importi viene definita la posizione del contribuente, fiscale e previdenziale, sia con riferimento alle basi imponibili da lui stesso indicate, sia per le relative sanzioni. Resta fermo, invece, che nessun effetto preclusivo si realizza per gli importi accertati eccedenti quelli dichiarati nella "dichiarazione riservata", o comunque non riconducibili ai capitali rimpatriati, con riferimento ai quali l'azione degli organi competenti prosegue."

Sulla base di tale premessa, nel procedere ad un più dettagliato esame delle disposizioni con le quali sono perseguiti i predetti effetti, conviene anche a questi fini distinguere tra operazioni di rimpatrio ed operazioni di regolarizzazione di attività detenute all'estero.

5.a. Effetti del rimpatrio

5.a.1 COPERTURA DA ACCERTAMENTI E SANZIONI – L'art. 14, comma 1, prevede innanzitutto la non applicazione di talune sanzioni amministrative e penali, nonché l'inibizione dei poteri di accertamento degli uffici in materia tributaria e previdenziale. In particolare, sono sanciti i seguenti effetti:

a) *preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo* per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data del 27 settembre 2001, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio.

Come chiarito dalla circolare n. 85/E, tale preclusione degli accertamenti vale non soltanto per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.

In pratica, quindi, la copertura assicurata dalla normativa abbraccia non soltanto le ipotesi in cui il contribuente si sia limitato ad omettere l'indicazione nella dichiarazione dei redditi prodotti all'estero (vuoi perché derivanti dalle attività, finanziarie o non, detenute all'estero, vuoi perché si tratti di redditi autonomamente ivi prodotti, ad esempio a seguito di una prestazione di attività professionale svolta fuori dal territorio dello Stato), ma si ritiene che possa estendersi fino a ricomprendere anche situazioni in cui gli stessi investimenti all'estero traggono origine da redditi originariamente prodotti in Italia, sfuggiti ad imposizione, e che siano "emigrati" all'estero prima del 27 settembre 2001²⁸.

²⁸ L'approvazione da parte della Camera della modifica secondo cui per le operazioni di rimpatrio

L'ampia portata della disposizione consente di ritenere che l'inibizione dagli accertamenti non risulti circoscritta al settore delle imposte dirette ma operi anche agli effetti di altri tributi, sempre che si tratti di accertamenti riferibili ad "imponibili". Ad esempio, l'inibizione appare riferibile anche agli accertamenti in materia di imponibile IVA.

Per quanto riguarda poi la portata temporale della disposizione, la preclusione degli accertamenti si riferisce ai presupposti verificatisi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento (27 settembre 2001) e, quindi, anche a quelli verificatisi tra il 1° gennaio 2001 ed il 27 settembre 2001, ancorché in linea generale per le persone fisiche e gli altri contribuenti interessati tale arco temporale appartenga ad un periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quanto sopra detto deve ritenersi che ciò valga con riferimento ai redditi realizzati fino al 27 settembre 2001, sia che gli stessi siano stati direttamente prodotti all'estero, compresi quelli derivanti dalle attività ivi detenute, sia che si tratti di redditi prodotti in Italia e poi trasferiti all'estero prima di tale data²⁹.

La decisione del legislatore di ampliare gli effetti del provvedimento – che secondo le prime anticipazioni non avrebbe dovuto coinvolgere il periodo d'imposta 2001 – trae evidentemente origine dalla volontà di favorire il ricorso alla procedura di emersione e tiene conto dell'opportunità di assicurare, per quanto possibile, l'anonimato ai contribuenti interessati. In questo modo i contribuenti intenzionati ad investire le attività finanziarie rimpatriate in strumenti che assicurano l'anonimato nei confronti del fisco (es. titoli immessi nel regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, depositi bancari, quote di OICVM), non si trovano costretti a presentare la dichiarazione dei redditi per il solo periodo d'imposta 2001 (ovvero anche per il periodo 2002 nel caso di presentazione della "dichiarazione riservata" nel primo bimestre del prossimo anno), allo scopo di "sistemare" la propria posizione per il periodo antecedente all'ingresso delle disponibilità nel territorio dello Stato. Lo spostamento del riferimento temporale, unitamente alla disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 14 in tema di comunicazione dei redditi delle attività finanziarie prodotti nel periodo successivo al 27 settembre 2001 e fino alla data di presentazione della "dichiarazione riservata", ha pertanto dato una soluzione favorevole alla problematica, consentendo una continuità temporale al regime di anonimato di cui – al ricorrere dei previsti presupposti – i contribuenti che procedono a rimpatrio possono avvalersi.

si deve trattare di disponibilità detenute fuori del territorio dello Stato "almeno al 1° agosto 2001" fa sì che la possibilità di attivare la procedura di rimpatrio relativamente a redditi originariamente prodotti in Italia sia destinata ad essere limitata, una volta entrata in vigore la modifica, a quello "emigrati" all'estero prima del 1° agosto 2001.

²⁹ Per quanto riguarda gli effetti della modifica approvata dalla Camera ai fini dell'individuazione del momento nel quale le attività rimpatriate devono risultare detenute all'estero, si rinvia a quanto detto alla nota precedente.

Per contro, gli effetti dell'emersione non possono essere invocati con riferimento ad attività che, pur essendo indicate nella "dichiarazione riservata", non siano detenute all'estero alla data a cui fa riferimento il provvedimento³⁰.

La modificazione approvata dalla Camera, in sede di conversione, all'art. 12 del D.L. n. 350 del 2001 – con il riferimento al denaro e altre attività finanziarie "detenute almeno al 1° agosto 2001" – introduce un elemento di incertezza nella ricostruzione proposta. Può sorgere il dubbio infatti che con ciò si sia voluta stabilire anche una limitazione al periodo del 2001 coperto dallo "scudo fiscale" (dal 1° gennaio al 1° agosto e non più al 27 settembre). L'interpretazione non pare convincente, sia perché il riferimento alla data del 27 settembre è rimasto invariato a proposito delle operazioni di regolarizzazione (artt. 15 e 16 del D.L. n. 350 del 2001), sia perché nessuna modificazione è stata apportata all'art. 14, comma 8, che dà la possibilità agli interessati di avvalersi degli intermediari per la dichiarazione e il pagamento delle imposte relativi ai redditi percepiti dal 28 settembre alla data di presentazione della "dichiarazione riservata", in modo da garantire l'anonimato. Anche su tale punto si è chiesta una conferma all'Agenzia delle entrate;

- b) *estinzione delle sanzioni* amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle previste dall'art. 5 del D.L. n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

Il riferimento alle *disponibilità*, anziché agli *imponibili*, appare giustificato dalla necessità di tenere conto del fatto che non tutte le sanzioni dichiarate estinte sono commisurate ad omissioni di "redditi", bensì anche ad altri elementi, quali in particolare i flussi e le consistenze di attività finanziarie all'estero.

La portata della norma è evidentemente assai ampia, coprendo essa potenzialmente una vasta gamma di ipotesi sanzionatorie.

Senza pretesa di esaustività, a seconda delle diverse fattispecie il contribuente che acceda alla procedura di emersione potrà porsi al riparo da:

- sanzioni per mancata dichiarazione di redditi imponibili di fonte italiana, attualmente disciplinate dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471³¹;

³⁰ Vedi note precedenti.

³¹ I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 regolano, rispettivamente, le ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi e di dichiarazione incompleta od infedele.

Comma 1: "*Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.*"

Comma 2: "*Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per*

- sanzioni per mancata dichiarazione di redditi imponibili di fonte estera, attualmente disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede l'aumento di un terzo di quelle ordinarie di cui ai precedenti commi 1 e 2;
 - sanzioni di carattere contributivo, relativamente ad esempio ai contributi dovuti per attività di carattere professionale;
 - sanzioni per mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, relativamente alla violazione degli obblighi di compilazione dell'apposito modello RW nell'ambito della dichiarazione dei redditi propri. Come noto, nell'ambito di detto modello, nel caso siano superati i previsti limiti di importo³² vanno evidenziati sia i trasferimenti da, verso e sull'estero di disponibilità finanziarie, sia l'entità degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Ai fini dell'individuazione delle sanzioni che risultano estinte per effetto dell'emersione, si fa rinvio al successivo paragrafo 6, nel quale sono illustrate le modifiche apportate in materia dall'art. 19 del D.L. n. 350 del 2001;
- c) *esclusione della punibilità per i reati* di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione³³), nonché i reati di cui al decreto-

cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte."

³² Gli obblighi scattano, a seconda delle diverse fattispecie, quando l'entità complessiva dei trasferimenti ovvero degli investimenti o attività, sia superiore alla soglia di 20 milioni di lire.

³³ L'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 "Dichiarazione infedele" stabilisce che:

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi."*

L'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 "Omessa dichiarazione" stabilisce che:

"1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

- 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione*

legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere d) e f), dello stesso decreto n. 429 (frode fiscale³⁴), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

Merita al riguardo di essere riportato il passo della relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 350 del 2001, laddove si legge che *“la menzione dei reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982 fra le fattispecie dichiarate non punibili per effetto del rimpatrio, si è resa opportuna per chiarezza ed esaustività del dettato normativo, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi. Infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulle problematiche di diritto transitorio, sollevate in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 74 del 2000, non sempre ha ritenuto che vi fosse soluzione di continuità fra le vecchie e le nuove fattispecie incriminatrici, ed ha chiarito che la mancanza di espressa disciplina transitoria nel suddetto decreto legislativo n. 74, comporta l'applicabilità del principio della legge penale più favorevole, di cui all'articolo 2 del codice penale, per i reati commessi nel vigore della disciplina, alla recente riforma, in tutti i casi in cui vi sia una vicenda riconducibile alla successione delle leggi nel tempo.”*

Strettamente connesse alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 appena esaminate, sono poi le quelle contenute nei commi 6 e 7 dello stesso art. 14, che attengono, rispettivamente, a:

- *Modalità di opposizione a fronte degli eventuali accertamenti.* È previsto che, nel caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi di cui al comma 1 dello stesso art. 14 (preclusione degli accertamenti, estinzione delle sanzioni amministrative, non punibilità agli effetti penali), con invito a controllare la congruità della “somma” pagata, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella “dichiarazione riservata”, ovvero l'effettività della sottoscrizione degli speciali titoli a tasso ridotto. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati;
- *Limitazioni degli effetti dell'emersione.* Il rimpatrio non produce gli effetti di “copertura” altrimenti previsti dall'art. 14 quando, alla data di presentazione della “dichiarazione riservata”, una delle violazioni considerate dalla normativa è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Del pari, il rimpatrio non produce gli effetti di non punibilità degli illeciti penali, se per i detti illeciti è già stato avviato il procedimento penale.

presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

³⁴ Utilizzo di documenti falsi o realizzazione di altri comportamenti fraudolenti atti a ostacolare l'accertamento dei fatti materiali, reato punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni.

5.a.2. EFFETTI AI FINI DEL MONITORAGGIO E DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Dal coordinamento tra le varie disposizioni emerge che, nel caso di rimpatrio, il contribuente diviene in larga misura estraneo alla normativa sul monitoraggio fiscale, posto che:

- l'intermediario si limita ad effettuare le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 (tenuta delle evidenze), ma non procede alle comunicazioni previste dal successivo comma 3 dello stesso articolo (segnalazioni nominative);
- l'interessato beneficia dell'esonero dalla indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle attività oggetto di regolarizzazione, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della "dichiarazione riservata" nonché per quello precedente, quando la dichiarazione stessa sia presentata nel primo bimestre 2002.

Per quanto poi riguarda gli obblighi di dichiarazione per i redditi prodotti all'estero, la posizione del contribuente può variare a seconda del comportamento tenuto ai fini dell'esercizio dell'opzione prevista dal comma 8 dell'art. 14, relativo alla possibilità di comunicare agli intermediari i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo il 27 settembre 2001 e prima della presentazione della "dichiarazione riservata".

Nel caso in cui si sia avvalso di tale possibilità, il contribuente si troverà esonerato sia dall'obbligo di dichiarare i redditi percepiti fino al 27 settembre 2001 sia quelli percepiti prima della presentazione della "dichiarazione riservata" e sui quali siano state applicate ritenute o imposte sostitutive a titolo definitivo (per un approfondimento di questi aspetti si rinvia alle osservazioni compiute nell'apposito paragrafo 5.d.), fermo rimanendo per contro l'obbligo di dichiarare quei redditi (es.: dividendi esteri) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per i redditi percepiti successivamente al rimpatrio, si renderanno ovviamente applicabili le ordinarie regole di tassazione previste per le attività finanziarie immesse in deposito presso intermediari italiani. Si segnala in proposito che in sede di conversione la Camera ha approvato una disposizione diretta a confermare ulteriormente il principio della tassabilità dei redditi prodotti dalle attività oggetto di rimpatrio una volta avvenuto il loro trasferimento nel territorio dello Stato, mediante la precisazione che le attività stesse *"rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile"*.

5.a.3. EFFETTI SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI – A parte le problematiche di "monitoraggio" fiscale, per quanto riguarda gli altri adempimenti dovuti dagli intermediari in relazione alla procedura di emersione si è già in larga misura accennato nei paragrafi precedenti.

In particolare, si è già commentato il contenuto del comma 2 dell'art. 14 per la parte in cui esso – fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio³⁵ – dispone la non

³⁵ Ai quali è dedicata una disposizione ad hoc, il successivo art. 17 del decreto.

applicabilità delle comunicazioni nominative dei trasferimenti connessi alle operazioni di rimpatrio, fermi rimanendo gli obblighi di tenuta delle evidenze relative ai detti trasferimenti e di trasmissione all'UIC delle copie delle dichiarazioni di passaggio doganale con trasporto al seguito redatte dagli interessati.

Lo stesso comma 2 dell'art. 14 reca peraltro al secondo periodo una ulteriore disposizione di notevole rilievo per gli intermediari coinvolti nelle operazioni di rimpatrio, stabilendo che *“gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.”*.

Ancorché non vengano in essa nominati, si sottolinea che proprio da tale disposizione trae origine l'esigenza di preconstituire, in tempo utile per l'effettuazione delle operazioni di rimpatrio, appositi conti destinati ad accogliere le disponibilità finanziarie che provengono dall'estero. In detti conti, come emerge dalla circolare n. 85/E, dovranno essere inseriti anche i titoli di Stato eventualmente sottoscritti dal cliente, sia nell'ipotesi in cui la sottoscrizione venga effettuata con il disinvestimento delle attività rimpatriate, sia quando la sottoscrizione stessa sia eseguita con provvista di provenienza interna fornita dal contribuente.

Circa l'interpretazione da dare alla disposizione di cui al citato comma 2 dell'art. 14, si è dell'avviso che la stessa debba essere intesa nel senso che – di fronte alla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria di fornire la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o dell'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la banca o altro intermediario non debba segnalare la stessa esistenza degli speciali conti a tal fine aperti, limitandosi, in tal caso, a segnalare solo l'esistenza dei conti di tipo “ordinario” eventualmente intrattenuti dal cliente. L'Associazione ha chiesto conferma della correttezza di tale impostazione.

La questione, si sottolinea, è tanto più delicata anche in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello stesso art. 14 del D.L. n. 350 nonché delle *gravose sanzioni* che sono state introdotte dall'art. 19, comma 2, a carico degli stessi intermediari nel caso di violazioni.

È infatti stabilito che, per quanto riguarda la “non comunicazione” all'Amministrazione finanziaria, qualora la stessa non venga limitata ai dati e notizie indicati nel comma 2 dell'art. 14 – e cioè, come detto, quelli concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma pagata ed i titoli sottoscritti – gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi. L'inosservanza da parte dell'intermediario di tale disposizione è colpita dalla *nuova sanzione del 25% degli importi non comunicati* eccedenti quelli indicati nella “dichiarazione riservata”.

Le disposizioni recate dall'art. 14 del D.L. 350 del 2001 in tema di riservatezza dei clienti che abbiano aderito alla procedura di emersione sono poi integrate da quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 14, a norma del quale gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi

alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio.

Resta da sviluppare la problematica attinente agli adempimenti dovuti in tema di antiriciclaggio, ai quali è dedicato l'apposito paragrafo 5.c.

5.b. Effetti della regolarizzazione

5.b.1 COPERTURA DA ACCERTAMENTI E SANZIONI – Per effetto del generale richiamo, operato dall'art. 15 del decreto, agli effetti indicati nel precedente art. 14, nel caso di regolarizzazione gli interessati possono in generale ottenere gli stessi effetti garantiti nei casi di rimpatrio ai fini della copertura dagli accertamenti e dalle sanzioni.

5.b.2. EFFETTI SUL MONITORAGGIO FISCALE E SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Si è già fatto cenno a quelle che sono invece le diverse conseguenze ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, essendo stabilito l'obbligo per gli intermediari di procedere non solo alle rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 (tenuta delle evidenze) bensì anche alle comunicazioni previste dal successivo comma 3 dello stesso articolo (segnalazioni nominative). Tali obblighi operano sia con riferimento all'ipotesi di regolarizzazione di attività finanziarie (art. 15, comma 4, del D.L. n. 350), che in quella di regolarizzazione di attività di altra natura (art. 16, comma 2, del D.L. n. 350).

Sempre in tema di monitoraggio, deve per contro ritenersi fermo, sulla base anche del tenore della circolare n. 85/E dell'Agenzia delle entrate, l'esonero per il contribuente interessato dalla indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle attività oggetto di regolarizzazione, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della "dichiarazione riservata" nonché per quello precedente, quando la dichiarazione stessa sia presentata nel primo bimestre 2002.

La presentazione della "dichiarazione riservata" per la regolarizzazione di attività destinate a permanere all'estero determina quindi effetti tra loro contrastanti ai fini del c.d. monitoraggio: se da un lato, infatti, il nominativo dell'interessato viene segnalato all'Amministrazione finanziaria, dall'altro l'interessato stesso usufruisce per l'anno 2001 ed eventualmente per il 2002 (a seconda del momento di presentazione della "dichiarazione riservata") di una sorta di "moratoria" ai fini della presentazione del quadro RW, ma non anche ai fini dell'assoggettamento a tassazione dei redditi eventualmente prodotti all'estero che dovranno essere regolarmente esposti nella dichiarazione annuale.

Tale obbligo di dichiarazione vale anche per i redditi derivanti dalle attività finanziarie percepiti successivamente alla data del 27 settembre 2001 ma prima della presentazione della "dichiarazione riservata", non essendo prevista in presenza di regolarizzazione di attività destinate ad essere mantenute all'estero la possibilità di "sistemare" la fiscalità di tali redditi per il tramite degli intermediari ai sensi del comma 8

dell'art. 14 del provvedimento. Parimenti, l'obbligo di dichiarazione vale indipendentemente dal fatto che si tratti di redditi di natura finanziaria ovvero di altra natura.

5.b.3. EFFETTI SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI – La normativa degli artt. 15 e 16 estende alle operazioni di regolarizzazione lo stesso grado di riservatezza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria assicurata per quelle di rimpatrio dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 14, relativamente ai *“dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2”*.

Vale pertanto anche ai fini della regolarizzazione quanto sopra visto in tema di “non comunicazione” all'Amministrazione finanziaria dei detti dati e notizie relativamente alle operazioni di rimpatrio, con l'ovvia avvertenza che, rispetto a queste ultime, l'ambito oggettivo di applicazione della normativa risulta ridimensionato, posto che il contenuto dei conti “segretati” sarà limitato alle movimentazioni relative al pagamento della “somma” dovuta e/o alle operazioni di sottoscrizione degli speciali titoli a tasso ridotto, non trovando in essi accoglimento un flusso di disponibilità provenienti dall'estero.

La stessa riservatezza va adottata per i dati e notizie concernenti la “dichiarazione riservata”, in particolare per quanto attiene la composizione e la tipologia delle attività oggetto di regolarizzazione (cfr. la relazione al d.d.l. di conversione).

5.c. Effetti sulla normativa antiriciclaggio

L'art. 17 del decreto-legge n. 350/2001 disciplina i profili antiriciclaggio connessi alle previsioni in tema di emersione di capitali detenuti all'estero. A tale scopo, il comma 1 della citata disposizione afferma che agli artt. 12, 15 e 16 dello stesso provvedimento si applicano le norme riguardanti gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, previsti dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. antiriciclaggio). In sede di d.d.l. di conversione è stato inoltre aggiunto al predetto comma 1 l'indicazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame “di tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo”.

Il comma 2 dell'art. 17 dispone inoltre che le operazioni previste negli artt. 12, 15 e 16 del decreto-legge in esame non rappresentano di per sé “elemento sufficiente” ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991 (nel testo sostituito dall'art.1 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153), ferma restando la valutazione degli altri elementi previsti dal predetto art. 3.

Si segnala altresì che nel d.d.l. di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis, nel quale si indica che l'utilizzo delle modalità di cui agli artt. 12, 15 e 16 per rimpatriare o regolarizzare attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c), non produce gli effetti di cui al medesimo art. 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

La previsione contenuta nell'art. 17 richiama l'applicazione degli ordinari adempimenti previsti dalla legge n. 197/1991. In relazione a ciò, le banche devono provvedere ad identificare e registrare nell'Archivio unico informatico (AUI) - secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 della citata legge e nelle disposizioni applicative contenute nel decreto del 19 dicembre 1991, nel Comunicato del Ministero del tesoro del 5 giugno 1992 e nel decreto del menzionato Dicastero del 29 ottobre 1993 (cfr. le lettere-circolari prot. LG/4 del 2 gennaio 1992, prot. LG/4847 del 10 giugno 1992 e prot. NS/LG/IT/8811 del 16 dicembre 1993) - le operazioni di importo superiore a venti milioni di lire, unitamente alle generalità del soggetto che le pone in essere.

Attraverso il richiamo operato nel comma 1 alle altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo (così come emendato nel d.d.l. di conversione), è stata inoltre sancita l'applicazione di tutte le norme dirette a reprimere fenomeni di criminalità - comune, organizzata o finalizzata al compimento di azioni terroristiche - collegati all'attivazione delle disposizioni in tema di rientro dei capitali o di regolarizzazione di attività finanziarie; in relazione a ciò, sono ad esempio applicabili le norme del codice di procedura penale in tema di accertamenti bancari (cfr. l'art. 248, comma 2) e quelle in tema di criminalità organizzata e di contrasto al terrorismo (cfr., da ultimo, l'art. 7 del D.L. n. 374/2001 che, attraverso la modifica dell'art. 18, primo comma, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, estende i poteri di accertamento bancario, attribuiti al Procuratore della Repubblica ed al Questore a fini antimafia anche per il contrasto del fenomeno del terrorismo).

Per quanto concerne invece il menzionato obbligo segnalativo, si rammenta anzitutto che esso è connesso all'ipotesi di un sospetto di collegamento con la fattispecie del reato di riciclaggio; si segnala in proposito che reati "presupposto" per quello di riciclaggio sono, ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., tutti i delitti non colposi³⁶. Per quanto concerne i delitti fiscali (cfr. la circolare serie Tributaria n. 27 del 6 novembre 2000), va osservato inoltre che costituiscono "presupposto" per quello di riciclaggio - sulla base delle previsioni contenute nel citato art. 14 del decreto-legge in commento - unicamente le fattispecie previste dall'art. 4, comma 1, lett. d) e f)³⁷ del decreto-legge n. 429 del 1982.

³⁶ Ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. (Riciclaggio) chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

³⁷ L'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, dispone che : "1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di

Per agevolare l'assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, la Banca d'Italia ha recentemente emanato un nuovo testo delle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette", c.d. "Decalogo" (cfr. la circolare serie Legale n. 18 del 22 marzo 2001). Tale testo - che ha assunto la forma di "Istruzioni" di vigilanza - contiene una serie di regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, assicurando la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio.

Il "Decalogo" fornisce indicazioni di carattere applicativo ed organizzativo per l'attuazione dell'obbligo di segnalazione in questione; particolare rilievo viene dato alla necessità di realizzare "una approfondita conoscenza della clientela". In sostanza il dato oggettivo ricavabile dall'anomalia di un'operazione - per la cui individuazione il settore si è dotato di un sistema informatizzato denominato GIANOS - va posto in raffronto ed integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario.

Precisano fra l'altro le predette "Istruzioni" che il quadro conoscitivo del cliente deve essere aggiornato con le evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere e con le informazioni provenienti dai vari punti della struttura operativa della banca; osserva l'Organo di Vigilanza che anche "gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie di stampa, specie se relative operazioni finanziaria internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza" (pag. 18 del "Decalogo").

Il "Decalogo" richiama infine l'importanza che gli intermediari, al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, prestino

consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

(omissis)

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

(omissis)

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, ricavi, provenienti o altri componenti positivi di reddito ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento dei fatti materiali.

2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni".

particolare attenzione alle operazioni proposte da utenti occasionali, precisando che l'obbligo segnalativo va adempiuto anche con riferimento alle operazioni non concluse.

5.d. Comunicazione dei redditi delle attività finanziarie

Nell'esaminare gli effetti derivanti dalle operazioni di emersione, attenzione particolare va dedicata alla già accennata possibilità per gli interessati di assolvere tramite gli intermediari il proprio debito tributario relativamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo il 27 settembre 2001 e prima della presentazione della "dichiarazione riservata".

Tenuto conto delle peculiarità di tale normativa, appare opportuno un esame più dettagliato della stessa, specie per quanto riguarda l'esatta definizione del relativo ambito applicativo nonché dei connessi adempimenti da parte degli intermediari.

5.d.1. REDDITI DI CAPITALE – La disposizione, riferendosi ai redditi "*derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate*" appare certamente riferita innanzitutto ai redditi di capitale che il contribuente abbia percepito all'estero nell'arco temporale interessato.

Il contribuente avrà interesse ad avvalersi di tale facoltà soprattutto con riferimento a quei redditi per i quali le ritenute o imposte sostitutive applicate dagli intermediari operano a titolo definitivo, in modo da evitare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi altrimenti dovuta e creare una continuità tra il regime di anonimato derivante, sulla base del provvedimento di emersione, per il periodo fino al 27 settembre 2001 e quello di cui gli stessi interessati potranno usufruire successivamente al rimpatrio nel caso in cui investano le dette attività finanziarie in strumenti il cui possesso non dà luogo a segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria.

A titolo meramente esemplificativo³⁸, la disposizione potrà pertanto essere attivata per la sistemazione della fiscalità di:

³⁸ Nell'esemplificazione si sono presi in considerazione soltanto redditi di prodotti finanziari esteri, trattandosi evidentemente della fattispecie per la quale è più probabile che il contribuente richieda l'applicazione delle ritenute o imposte sostitutive all'intermediario. D'altro canto, volendo considerare l'ipotesi dei redditi di capitale relativi a prodotti finanziari domestici, occorre rilevare che, in linea di principio, la normativa tributaria italiana è costruita in modo da evitare rischi di elusione dell'imposizione basati su semplici operazioni di allocazione all'estero degli investimenti. Un esempio tipico di tale principio è rappresentato dal sistema di tassazione degli interessi su titoli obbligazionari italiani di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, che – come noto – nei rapporti transfrontalieri consente il riconoscimento di cedole lorde solo dietro identificazione nominativa del percettore. Detto meccanismo – che per l'anno 2001 ancora si fonda sulla presentazione dei cc.dd. Modd. 116/IMP – dovrebbe pertanto assicurare la tassazione in ogni caso degli interessi percepiti da persone fisiche residenti, anche quando i titoli di che trattasi siano stati depositati presso un intermediario estero. In tal caso, il contribuente, avendo percepito cedole nette da imposta italiana, potrebbe trovarsi nella condizione di aver già assolto i propri obblighi impositivi, senza necessità di

- interessi su depositi e conti correnti aperti presso banche estere o filiali estere di banche italiane;
- interessi su titoli obbligazionari esteri;
- proventi di quote di OICVM di diritto estero comunitari armonizzati.

Meno comprensibile è l'interesse che possa avere il contribuente a vedere applicata sui redditi delle attività finanziarie rimpatriate una ritenuta a titolo d'acconto, tenuto conto che in tal caso l'applicazione del prelievo non farebbe comunque venir meno l'obbligo di dichiarazione dei redditi, ma si tradurrebbe in una mera anticipazione finanziaria del tributo comunque dovuto.

Ciò non di meno, la possibilità di richiedere all'intermediario al quale viene presentata la "dichiarazione riservata" di applicare anche ritenute a titolo d'acconto (ad esempio: dividendi esteri; OICVM di diritto estero non comunitari o comunque non armonizzati) appare avvalorata dalla stessa circolare n. 85/E. Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate si preoccupano infatti di precisare tra l'altro che *"restano fermi gli obblighi di comunicazione nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente"*, con ciò evidentemente sottintendendo che le comunicazioni di cui al comma 8 dell'art. 14 ben possono avere ad oggetto anche fattispecie reddituali sulle quali sono applicate ritenute d'acconto. Va da sé, che, in tal caso, la garanzia di riservatezza "fiscale" viene in parte attenuata, trattandosi di redditi destinati ad essere esposti nominativamente nel modello 770 dei sostituti d'imposta.

Ai fini dell'effettuazione del prelievo da parte dell'intermediario, va sottolineato che la norma individua le imposte dovute come quelle che *"sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi"*.

In altri termini, gli intermediari si dovranno comportare come se si trattasse di attività finanziarie già depositate presso di loro al momento della percezione dei relativi redditi da parte degli interessati, applicando le previste aliquote e procedendo ai relativi versamenti secondo le previste scadenze.

Tale formulazione – che non dà luogo a particolari perplessità ai fini della individuazione delle aliquote (che saranno quella del 12,5% ovvero del 27% a seconda delle fattispecie considerate) – può invece dare adito ad alcuni dubbi nel caso particolare degli interessi su depositi e conti correnti, ai fini della corretta individuazione sia delle modalità e dei termini di versamento sia dei criteri da seguire per la esposizione delle ritenute applicate nel Mod. 770.

La circostanza invero che la norma muova dal presupposto che l'intermediario si deve comportare come se le attività rimpatriate fossero state già depositate presso l'intermediario stesso potrebbe indurre a ritenere che – ferma rimanendo la misura dell'aliquota del 27% – la normativa da seguire non debba essere tanto quella delle

dover pagare ulteriori imposte.

ritenute di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi su conti e depositi esteri, il cui versamento si effettua entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione, quanto piuttosto quella delle ritenute sui conti e depositi domestici di cui al comma 2 dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, il cui versamento è strutturato secondo il noto meccanismo dei due acconti più un versamento a saldo.

Tenuto conto del fatto che anche per esigenze operative appare più opportuno evitare di ricondurre la fattispecie in esame nel coacervo delle ritenute sugli interessi su depositi e conti domestici, sarebbe opportuno che l'Amministrazione finanziaria confermasse che si tratta di interessi che mantengono comunque ferma la propria natura di interessi esteri e che, come tali, seguono il regime proprio delle ritenute di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini sia del versamento (entro il 16 del mese successivo) sia della dichiarazione nel Mod. 770.

Per quanto poi riguarda gli altri aspetti connessi alla "comunicazione" dei redditi delle attività finanziarie in questione, si è già anticipato che – sulla base anche delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate – la stessa può essere resa in forma libera, non essendo previsto alcun modello predeterminato. Ovviamente, trattandosi di redditi che non sono stati percepiti dall'interessato per il tramite dell'intermediario, la corretta identificazione degli stessi nell'ambito delle diverse categorie (interessi su depositi, su obbligazioni, ecc.), non può che competere al contribuente, sicché l'intermediario non potrà che limitarsi a fare riferimento al contenuto della comunicazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la responsabilità del cliente ai fini dell'esatta determinazione della base di commisurazione del prelievo, la cui provvista, si ricorda, deve essere fornita contestualmente alla presentazione della comunicazione.

Il versamento delle ritenute ed imposte sostitutive così dovute dovrà essere eseguito dall'intermediario secondo le modalità ordinariamente previste a seconda delle diverse fattispecie reddituali, assumendo come data di riferimento ai fini dell'individuazione del termine di versamento la data in cui viene effettuata dal contribuente la comunicazione di cui all'art. 14, comma 8, del decreto, indipendentemente quindi dalla data in cui è avvenuta l'effettiva percezione del reddito stesso da parte dell'interessato.

Relativamente poi alle modalità di documentazione del pagamento delle imposte da rilasciare al contribuente quale prova dell'assolvimento del proprio debito d'imposta, si è dell'avviso che, in assenza di una specifica disposizione, la documentazione stessa possa essere rappresentata dalla normale "contabile" bancaria. Di ciò si è chiesta conferma all'Amministrazione finanziaria.

5.d.2. REDDITI DIVERSI – La generica formulazione della norma – che non fa specifico riferimento alla categoria dei redditi di capitale – giustifica un'interpretazione diretta ad includere nell'ambito dei redditi potenzialmente oggetto della comunicazione da presentare all'intermediario anche i redditi diversi eventualmente realizzati nell'arco di tempo considerato.

Per contro, la stessa disposizione potrebbe dare luogo ad una opposta interpretazione, riferendosi essa letteralmente ai redditi “delle attività finanziarie rimpatriate”. Ed invero, qualora nel periodo considerato sia stata realizzata una plusvalenza, sarà tutt'al più quest'ultima a formare oggetto di rimpatrio (in uno con il ricavato della cessione), ma non già l'attività da cui ha avuto origine la plusvalenza stessa, avendo essa formato oggetto di cessione (o rimborso).

Anche a questo proposito è stato chiesto un chiarimento ufficiale, con il quale venga precisato se in tali ipotesi sussista la possibilità per il contribuente di domandare all'intermediario l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli eventuali redditi diversi, secondo i criteri propri del regime del risparmio amministrato.

Ed invero, solo in questo modo il contribuente potrebbe “sistemare” la propria posizione nei confronti dell'Erario relativamente ad eventuali plusvalenze o altri redditi di capitale realizzato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 350 del 2001 ma prima del rimpatrio, in modo da evitare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi limitatamente proprio a tale fattispecie. Tale sistemazione potrebbe, in ogni caso, interessare solo le fattispecie per le quali è attivabile la normativa sul c.d. risparmio amministrato, e non anche quelle che risultano escluse da tale regime, quali in particolare le plusvalenze su partecipazioni qualificate.

Non appare comunque ipotizzabile che il contribuente richieda all'intermediario di tenere conto, ai fini della disciplina c.d. del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, di eventuali minusvalenze realizzate nel periodo considerato.

Un tale comportamento si porrebbe infatti in contrasto con il principio secondo cui l'intermediario è abilitato a tenere conto di minusvalenze realizzate al di fuori del rapporto di risparmio amministrato intrattenuto con il cliente solamente laddove le minusvalenze stesse risultino certificate a cura di altro intermediario tenuto all'applicazione del detto regime del risparmio amministrato, ovvero a cura del gestore nel caso si tratti di perdite di gestione derivanti da un rapporto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Delle dette minusvalenze realizzate all'estero il cliente potrà invece tenere conto in sede di dichiarazione dei redditi, nell'ambito del regime c.d. dichiarativo di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997.

6. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio fiscale

Ad integrazione della normativa qui in commento, l'art. 19 del D.L. n. 350 del 2001 prevede una sensibile elevazione delle sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti per le violazioni della normativa c.d. del monitoraggio fiscale. Tale inasprimento – che a differenza delle altre previsioni della normativa sull'emersione assume carattere permanente e non transitorio – si contrappone alla mitigazione registrata dalle dette sanzioni dopo l'entrata in vigore della revisione effettuata in materia di sanzioni

amministrative per le violazioni di norme tributarie, sulla base del citato D.Lgs. n. 471 del 1997.

Va rammentato che, con la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 (risposta n. 9.2.5.), l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di affermare che le sanzioni originariamente previste per le violazioni relative al quadro RW, di cui all'art. 5, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 167 del 1990 dovevano considerarsi abrogate, in quanto diversamente disciplinate dalle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 471 del 1997, e più precisamente da quelle recate dall'art. 8, comma 1, con applicazione quindi della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4 milioni, prevista per i casi in cui nella dichiarazione dei redditi non sia indicato "in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei contro lli".

A fronte di tale situazione, caratterizzata da sanzioni relativamente modeste, le nuove misure introdotte dal provvedimento colpiscono in modo assai marcato le violazioni di che trattasi. In particolare:

- viene modificato il comma 2 del predetto art. 5 del D.L. n. 167, relativo alla sanzione applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.L. n. 167, dei *trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti*. Si tratta dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da esporre nella Sez. I del quadro RW. In luogo della sanzione originaria – che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 471 del 1997 era stabilita nella misura di un milione di lire – viene ora introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria *dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati*;
- viene modificato il comma 4 del predetto art. 5 del D.L. n. 167, relativo alla sanzione applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 dello stesso D.L. n. 167, delle *consistenze all'estero e delle attività estere di natura finanziaria* attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d'imposta. Si tratta degli investimenti ed attività da esporre nella Sez. II del quadro RW. In luogo della sanzione originaria – che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 471 del 1997 era parimenti stabilita nella misura di un milione di lire – viene anche in questo caso introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria *dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati*;
- nessuna modifica è invece apportata al contenuto del successivo comma 5 dello stesso art. 5 del D.L. n. 167, in tema di sanzione applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 dello stesso D.L. n. 167, dei *trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria*. Si tratta dei trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti ed attività di cui all'alinea precedente, da esporre nella Sez. III del quadro RW, e per i quali l'obbligo di dichiarazione sussiste anche quando al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati abbiano proceduto all'integrale disinvestimento o estinzione dei rapporti finanziari. Va invero osservato che la sanzione prevista da tale disposizione già secondo la formulazione originaria del D.L.

n. 167 risultava fissata nella misura *dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati*, sicché il legislatore non fatto che lasciare inalterato il testo preesistente.

La circolare n. 85/E dell'Agenzia delle entrate accomuna la fattispecie a quelle esaminate ai punti precedenti, affermando che per tutte e tre le diverse ipotesi di violazione la sanzione ora applicabile è quella dal 5 al 25% dell'importo non dichiarato. Ne deriva che, secondo l'Agenzia, a seguito della revisione della disciplina sanzionatoria effettuata con l'art. 19 del D.L. n. 350 del 2001, debbono considerarsi superate le precedenti istruzioni dell'Amministrazione finanziaria, di cui alla citata circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, secondo le quali la sanzione amministrativa dal 5 al 25% di cui al comma 5 dell'art. 5 in esame doveva intendersi sostituita da quella di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, vale a dire la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

In aggiunta alle sanzioni sin qui esaminate, va poi segnalato che in sede di conversione la Camera ha ulteriormente appesantito il regime sanzionatorio proprio della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale, stabilendo che, nelle ipotesi di cui al comma 2 (omessa dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti) ed al comma 4 (omessa dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere di natura finanziaria) dell'art. 5 del D.L. n. 167 del 1990, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura variabile dal 5 al 25% degli importi non dichiarati è accompagnata dalla *"confisca di beni di corrispondente valore"*. Sulla base del testo delle modifiche sinora approvate la predetta ulteriore sanzione non sembra invece applicabile nell'ipotesi di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 5 del D.L. n. 167 del 1990, vale a dire quando la violazione riguarda l'omessa dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero, che devono essere esposti nella sez. III del quadro RW.

7. Riflessi delle disposizioni in materia di rimpatrio sulla disciplina fiscale delle rendite finanziarie di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Le attività finanziarie rimpatriate in Italia e conseguentemente depositate presso l'intermediario al quale è presentata la "dichiarazione riservata" possono, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 12 del D.L. n. 350, *"essere destinate a qualunque finalità"*.

Esse possono pertanto essere liberamente cedute, ovvero detenute fino a scadenza, secondo la convenienza del cliente interessato. In ogni caso, si pone il problema di verificare in che termini le peculiarità proprie della disciplina sull'emersione si riflettano sull'ordinario regime impositivo dei redditi di natura finanziarie, sia che si tratti di redditi di capitale sia che si tratti di redditi diversi.

7.a. Redditi di capitale

Sui redditi di capitale percepiti successivamente al rimpatrio delle attività devono ritenersi in via generale applicabili le ordinarie regole impositive, secondo quelli che

sono i criteri applicabili alle diverse tipologie reddituali (interessi su depositi e conti correnti, su obbligazioni, italiane o estere, dividendi, proventi di OICVM, ecc.).

Le ritenute o imposte sostitutive dovranno pertanto essere applicate dai sostituti d'imposta e dagli intermediari sull'importo di tali redditi percepito dal contribuente interessato successivamente al rimpatrio, a prescindere dal fatto che una parte di tale reddito sia "maturata" prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 350 del 2001 o comunque durante il periodo in cui i titoli o altre attività erano detenute all'estero. La "copertura" fiscale assicurata dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 350 riguarda infatti i redditi "percepiti" all'estero fino al 27 settembre 2001 e non anche quelli semplicemente maturati ma non riscossi. Lo stesso criterio "di cassa" è posto alla base della tassazione applicabile ai sensi del comma 8 dell'art. 14 per i redditi di natura finanziaria percepiti dopo il 27 settembre 2001 e prima della presentazione della "dichiarazione riservata".

In linea con tale principio, va rilevato che in presenza di operazioni di trasferimento di titoli obbligazionari esteri soggetti al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, la banca o altro intermediario presso cui i titoli stessi vengono depositati non dovrà procedere all'accredito a favore del cliente dell'imposta sostitutiva corrispondente al rateo interessi maturato fino alla data di trasferimento. Ed invero, non appare in tal caso applicabile la regola della equiparazione dei trasferimenti alle cessioni, atteso che i titoli non provengono da un intermediario tenuto all'applicazione del particolare meccanismo impositivo previsto dalla normativa interna, e che pertanto non avrà ovviamente proceduto ad effettuare il corrispondente addebito di imposta sostitutiva a carico del cliente.

Le ritenute applicate dall'intermediario sui redditi di capitale saranno a titolo d'imposta ovvero d'acconto, secondo quanto stabilito dalla disciplina ordinaria. In particolare, la ritenuta a titolo d'acconto (e relative segnalazioni nominative nel Quadro SK del Mod. 770) si applica ai dividendi di fonte estera, di regola soggetti all'obbligo di dichiarazione dei redditi, a meno che si tratti di dividendi relativi a società negoziate in mercati regolamentati immessi in un rapporto di gestione per il quale opera il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Circa le problematiche connesse all'attivazione dell'opzione per tale regime con riferimento a "conti" per i quale vige il regime di riservatezza assicurato dal provvedimento ai sensi dell'art. 14, si rinvia a quanto detto nel paragrafo successivo dedicato al trattamento dei redditi diversi.

7.b. *Redditi diversi*

Più complessa si presenta la situazione con riferimento alla tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Con riferimento a tali redditi, occorre innanzitutto premettere che, avuta presente la formulazione del D.L. n. 350 del 2001, la valorizzazione delle attività finanziarie rimpatriate effettuata dal contribuente in sede di presentazione della "dichiarazione riservata" deve ritenersi del tutto priva di ripercussioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui c.d. *capital gains* derivanti da tali attività una volta depositate in Italia.

In tal senso si è infatti espressa la circolare dell'Agenzia delle entrate (par. 7), laddove viene chiarito che *“i valori assegnati alle attività non rilevano ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi eventualmente realizzati dal contribuente dopo aver effettuato le operazioni di emersione con riferimento ai quali si applicano gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR e, per quanto riguarda le attività di natura finanziaria, anche dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”*

Tale principio appare destinato a subire una importante modifica sulla base del già citato emendamento approvato dalla Camera, secondo cui quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie rimpatriate, diverse dal denaro, va assunto, alternativamente:

- o il costo storico di acquisto, come risultante dalla documentazione di acquisto ovvero, in mancanza di questa, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997³⁹;
- o l'importo indicato nella dichiarazione riservata.

Tale diversa impostazione si potrà riflettere anche sui diversi adempimenti degli intermediari a seconda del regime impositivo prescelto dal contribuente.

7.b.1 REGIME DICHIARATIVO – Laddove il contribuente stesso risulti soggetto al regime c.d. dichiarativo, vuoi per mancanza dell'esercizio di opzione per l'applicazione dell'imposta a cura dell'intermediario, vuoi perché le plusvalenze o altri redditi diversi realizzati rientrano tra quelli tassabili solo in sede di dichiarazione dei redditi (plusvalenze su partecipazioni qualificate, plusvalenze su valute rivenienti da depositi e conti correnti), l'intermediario sarà tenuto ad effettuare le segnalazioni nominative previste dall'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997 (quadro SO del Mod. 770).

7.b.2 REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO – Relativamente ai conti nei quali sono depositati il denaro e le attività finanziarie rimpatriate, il cliente può esercitare, nel rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa dell'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato.

La circostanza che si tratti di attività finanziarie oggetto di una operazione di rimpatrio di cui al D.L. n. 350 del 2001 non incide sulle ordinarie modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, sicché anche in tale ipotesi, al pari di una ordinaria operazione di trasferimento di titoli o altri strumenti soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 461 del 1997, occorrerà innanzitutto attribuire agli stessi il “costo di carico”, da utilizzare in sede di determinazione della eventuale plusvalenza o minusvalenza realizzata in sede di cessione o rimborso.

Nelle operazioni di trasferimento dall'estero non appaiono realizzati i presupposti che consentono all'intermediario che riceve le attività finanziarie di assumere quale

³⁹ Il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 prevede che *“il contribuente comunica i dati e le informazioni richieste, consegnando anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati e informazioni”*.

“costo di carico” il valore attribuibile alle attività stesse sulla base dei c.d. criteri CONSOB, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che a sua volta si richiama ai criteri di valorizzazione fissati dal successivo art. 7, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997. L’applicazione di tali criteri muove infatti dal presupposto che i titoli trasferiti provengano da un rapporto per il quale opera il sistema di tassazione del risparmio amministrato (ovvero del risparmio gestito), e che pertanto gli stessi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva in misura corrispondente alla plusvalenza “maturata” fino al momento della cessione, come determinata facendo riferimento, appunto, ai predetti criteri CONSOB. Tale presupposto evidentemente non può essere rispettato quando i titoli provengano da intermediari esteri, estranei alla normativa fiscale italiana⁴⁰.

In tale scenario, appaiono pertanto destinati ad operare i criteri fissati dal citato emendamento approvato dalla Camera, secondo cui in alternativa al “costo storico”, il contribuente è abilitato a valorizzare le attività finanziarie rimpatriate sulla base dell’importo indicato nella “dichiarazione riservata”. In tal caso, come precisato dalla predetta disposizione in corso di approvazione, *“gli interessati comunicano all’intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell’importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività”*.

Rimane in ogni caso fermo che l’onere di individuare per ogni singola “specie” delle attività rimpatriate il costo fiscalmente riconosciuto ricade esclusivamente sul contribuente interessato, sia che si tratti di attribuire alle stesse il costo storico sia che si voglia utilizzare il valore indicato nella “dichiarazione riservata” di rimpatrio.

Al riguardo, merita di essere rammentato il principio fissato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, secondo cui, qualora gli interessati non provvedano a fornire le informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta gli intermediari *“sospendono l’esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta”*, fermo restando poi che *“nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell’imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a*

⁴⁰ Quanto appena detto vale con riferimento ai titoli ed altre attività finanziarie estere, ma non appare pacificamente estensibile all’ipotesi in cui il trasferimento dall’estero abbia per oggetto titoli domestici. In tale situazione, invero, va considerato che, per effetto della presenza di una catena di intermediari, i titoli possono risultare subdepositati in Italia, nell’ambito di un conto *omnibus* per il quale opera il regime del risparmio amministrato. Laddove si verificasse detta circostanza, ne deriverebbe che il trasferimento dall’intermediario estero a quello italiano potrebbe comunque essere accompagnato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza “maturata” sino alla data del trasferimento. La tassazione, peraltro, non sarebbe applicata dall’intermediario estero, bensì a cura dell’intermediario italiano presso il quale è costituito il conto *omnibus*, e non è chiaro in che modo l’investitore italiano possa opporre all’Amministrazione finanziaria la circostanza di aver già subito la tassazione sulla quota di plusvalenza “maturata” fino al trasferimento.

carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva" (cfr. art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

7.b.3 REGIME DEL RISPARMIO GESTITO – Aspetti più problematici presenta l'ipotesi in cui il cliente decida di optare, relativamente ai conti segreti nei quali sono affluite le attività finanziarie rimpatriate, per il regime impositivo del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Ed invero, pur rimanendo fermo il principio secondo cui le attività rimpatriate possono essere "*destinate a qualunque finalità*", e non riscontrandosi nella normativa alcuna preclusione rispetto alla possibilità di costituire le stesse in rapporto di gestione individuale, non si può sottacere come obiettivamente non appaia facile coordinare le peculiarità proprie della gestione con i vincoli imposti ai conti segreti.

Più precisamente, in tali ipotesi occorrerà tenere conto del fatto che – per poter assicurare la riservatezza di cui all'art. 14 del D.L. n. 350 – il gestore dovrà comunque rispettare il divieto di accreditare sul conto segreto somme diverse da quelle ammesse sulla base delle ricordate istruzioni ministeriali. Non potranno pertanto essere accreditati al rapporto di gestione segreto, tra l'altro, i redditi di capitale prodotti dalle attività finanziarie immesse in gestione (cedole, dividendi, ecc.)⁴¹.

Occorre pertanto immaginare che i gestori procedano, all'interno del contratto unitario di gestione, alla individuazione di due distinti sottoconti, il primo dei quali dedicato alla registrazione delle attività coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001, riservando il secondo alla registrazione di tutte le attività e le movimentazioni non coperte da riservatezza.

Ad ogni buon conto, occorre poi rammentare che nel caso di conferimento di attività finanziarie provenienti dall'estero in una gestione per la quale opera il regime del risparmio gestito trova ingresso – al pari di ogni altra ipotesi di conferimento in gestione – la regola dettata dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 461 del 1997, secondo cui "*il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione si considera cessione a titolo oneroso e il gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997*". In altri termini, il gestore è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva corrispondente alla plusvalenza "maturata" fino al momento della immissione in gestione, sulla base del raffronto tra il valore attribuibile alle attività stesse sulla base dei ricordati criteri CONSOB ed il costo di carico attribuito agli stessi, vale a dire, per quanto detto sopra, il costo storico di acquisto come documentato a cura del contribuente interessato. La definitiva approvazione della modifica approvata dalla Camera potrà far sì che in luogo del costo storico possa essere utilizzato il valore attribuito dallo stesso contribuente, ripartendo l'importo complessivo indicato nella "dichiarazione riservata" fra le diverse specie delle predette attività.

⁴¹ È evidente l'importanza che, ai fini della operatività delle gestioni individuali, potrà assumere l'adozione da parte dell'Agenzia delle entrate di una impostazione più o meno elastica in tema di operazioni di acquisto di titoli o altre attività finanziarie con utilizzo di denaro rimpatriato.

7.b.4 TRATTAMENTO DEI REDDITI DIVERSI REALIZZATI SU TITOLI DI STATO “A TASSO RIDOTTO” – Si è già accennato al fatto che gli speciali titoli di Stato “a tasso ridotto” di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 350 sono liberamente cedibili dai soggetti che li hanno sottoscritti.

Come tali, si tratta pertanto di titoli suscettibili di produrre sia plusvalenze che minusvalenze, e per i quali ben potrebbe essere attivato il regime del risparmio amministrato come pure quello del risparmio gestito.

La circostanza peraltro che gli stessi siano caratterizzati da una particolare struttura finanziaria, essendo ad essi attribuito un tasso di interesse tale da “*rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato*” rende necessaria una particolare attenzione da parte degli intermediari in sede di applicazione dell’imposta sostitutiva sui c.d. *capital gains*, dovendosi tenere conto del regime di indeducibilità delle “minusvalenze” operante per tale fattispecie, come desumibile dalla lettura delle istruzioni al modello di “dichiarazione riservata”. Tale appare infatti il significato attribuibile alla precisazione, contenuta nelle predette istruzioni, secondo cui “*il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato è quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di indeducibilità della perdita)*”.

Al riguardo, si ritiene che tale regime di indeducibilità debba intendersi limitato alla “perdita” corrispondente al predetto differenziale tra valore nominale dei titoli e valore teorico degli stessi, nel senso cioè che eventuali ulteriori minusvalenze derivanti da cessioni effettuate ad un prezzo inferiore rispetto al valore teorico dei titoli devono intendersi deducibili secondo i criteri normali. Tenuto poi conto di quella che è la *ratio* che giustifica il detto regime di indeducibilità, e cioè evitare che attraverso il riconoscimento in deduzione della perdita il contribuente possa pervenire ad una mitigazione dell’onere economico richiesto per ottenere i benefici garantiti dalla normativa sull’emersione, sembra logico pervenire alla conclusione che, parallelamente, siano imponibili quali plusvalenze eventuali differenziali positivi tra il corrispettivo di cessione ed il valore teorico del titolo. Ne consegue che, per esigenze di semplificazione operativa, potrà essere opportuno che ai titoli di che trattasi venga sin dall’origine attribuito quale “costo di carico” il valore teorico di mercato degli stessi, in modo da far emergere agli effetti fiscali sia le minusvalenze derivanti da una cessione a prezzo inferiore al predetto valore teorico, sia le plusvalenze derivanti da cessioni ad un prezzo superiore al medesimo valore teorico.

Allegati

- *decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350;*
- *relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 350 del 2001;*
- *provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001;*
- *risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 143/E del 1° ottobre 2001;*

- *circolare dell'Agenzia delle entrate n. 85/E del 1° ottobre 2001;*
- *istruzioni UIC RV n. 2001/1 del 16 ottobre 2001;*
- *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2001.*